

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 novembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29.

Assistenza a domicilio per i pazienti terminali . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 30.

Interventi straordinari a favore dei comuni della riviera per iniziative e manifestazioni . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31.

Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 32.

Istituzione dell'«Idroser Agenzia» (Ente regionale per le politiche ambientali) . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33.

Esercizio delle funzioni amministrative ed indirizzi programmatici in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. Abrogazione delle leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45 e 17 giugno 1993, n. 27 . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria» . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35.

Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36.

Trasporto pubblico locale. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 1° dicembre 1979, n. 45, 16 giugno 1984, n. 33 e 29 gennaio 1987, n. 4. . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37.

Norme in materia di promozione culturale . . . . . Pag. 21

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 11.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37 recante «Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande» . . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
28 aprile 1994, n. 0127/Pres.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 479/1993 - Regolamento relativo alle modalità per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/1992, come integrata dalla legge regionale n. 36/1993, a favore di pubblicazioni, realizzazioni di programmi radiotelevisivi, nonché riproduzioni di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana, ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana - Integrazione con norma transitoria . . . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
30 giugno 1994, n. 0230/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del  
1º giugno 1993 concernente «Disciplina dell'aucupio».

Pag. 26

**REGIONE SARDEGNA**

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 32.

Delega di funzioni in materia di commercio . . . . Pag. 29

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**

**Provincia di Trento**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO-  
VINCIALE 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e s.m. -  
Approvazione del nuovo regolamento per il rilascio delle  
autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad  
esclusivo servizio del bosco . . . . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRO-  
VINCIALE 12 luglio 1994, n. 10-8/Leg.

Revoca dell'assunzione interinale degli affari in materia di opere  
pubbliche, trasporti e fonti energetiche di cui al proprio decreto  
n. 5/3 di data 27 maggio 1994. . . . . Pag. 31

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1994, n. 29.

### Assistenza a domicilio per i pazienti terminali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 72 del 22 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### Oggetto e finalità della legge

1. La regione Emilia-Romagna promuove, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'organizzazione ed il funzionamento di servizi per il trattamento a domicilio di pazienti colpiti da neoplasie o da altre patologie in fase terminale, in tutti i casi in cui è possibile la dimissione dal presidio ospedaliero e la prosecuzione delle necessarie terapie a livello domiciliare o in idonee residenze collettive.

2. A tal fine la giunta regionale, coinvolgendo i soggetti del volontariato di cui alla legge regionale 31 maggio 1993, n. 26, tenendo conto di quanto previsto in materia dal piano sanitario nazionale, predispone entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma pluriennale di interventi per l'assistenza a domicilio di pazienti oncologici terminali. Il programma regionale per pazienti «terminali» (di seguito definito «Programma») dovrà definire, sulla base dei criteri e delle finalità della presente legge, l'assetto organizzativo, le modalità e le risorse con cui dovrà realizzarsi l'intervento delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere nel settore.

Art. 2.

#### Principi fondativi del trattamento domiciliare

1. Al fine di assicurare una individuazione pertinente e selettiva dei pazienti oncologici da sottoporre a trattamento domiciliare in fase terminale, il «Programma» stabilisce criteri specifici di eleggibilità, facendo riferimento in particolare:

- a) al disagio ad accedere alle strutture sanitarie;
- b) all'idoneità del domicilio ed alle disponibilità familiari;
- c) agli effetti della terapia antitumorale o di altre terapie;
- d) alla necessità di terapie antalgiche di supporto e di altri interventi palliativi;
- e) all'aspettativa di vita.

2. Ciascun trattamento domiciliare viene attivato su richiesta del paziente o della sua famiglia, sentito il parere del medico di base e previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera competente.

3. Eventuali forme di trattamento domiciliare erogate al di fuori dei criteri di eleggibilità di cui al comma 1, non rientrando nelle peculiari finalità e nei benefici previsti dalla presente legge, vanno ricondotte alla più complessiva attività di assistenza domiciliare cui provvede l'Azienda sanitaria locale, nelle forme previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi specifici a carico del Fondo sanitario della regione Emilia-Romagna.

Art. 3.

#### Tipologie di assistenza a domicilio per pazienti «terminali»

1. L'assistenza a domicilio può realizzarsi sia attraverso forme di trattamento domiciliare promosse e organizzate dalle Aziende sanitarie locali, sia mediante modalità di ospedalizzazione domiciliare poste in essere dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali suddette ovvero — ove operanti — dalle Aziende ospedaliere, sia — infine — attraverso strutture e organizzazioni di volontariato all'uopo convenzionate.

2. Il «Programma» prevede in particolare forme diversificate di trattamento a domicilio per pazienti oncologici terminali quali:

- a) assistenza domiciliare programmata, di cui agli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale;
- b) assistenza domiciliare integrata, di cui agli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici di medicina generale;
- c) ospedalizzazione a domicilio;
- d) altre forme di assistenza domiciliare integrata dal realizzarsi con il concorso dei diversi servizi e presidi delle Aziende sanitarie.

Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5.

3. Per la progettazione e la realizzazione delle diverse forme di assistenza a domicilio ed in particolare di quella di cui al punto d) del comma 2, il «Programma» definisce i criteri di un modello organizzativo integrato quale riferimento metodologico ed operativo per le strutture sanitarie locali.

4. Il «Programma» definisce altresì i caratteri generali delle convenzioni di cui al comma 1, modalità e requisiti connessi all'erogazione delle prestazioni di tale forma di assistenza, criteri di verifica dell'attività svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo, avendo attenzione anche a valutazioni di gradimento delle prestazioni erogate.

5. Nell'ambito del «Programma» vengono definiti criteri per l'eventuale erogazione di adeguati incentivi, anche economici, alla famiglia, nonché modalità organizzative utili ad assicurare la più tempestiva effettuazione della visita collegiale da parte della competente commissione per l'invalidità civile.

6. A seconda delle tipologie di trattamento domiciliare cui è sottoposto il paziente, i soggetti erogatori delle prestazioni (Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera o strutture di volontariato convenzionate) provvedono ad assumere le norme di comportamento e le modalità di intervento specificatamente previste. In particolare per quanto concerne i pazienti interessati all'ospedalizzazione domiciliare, dovranno essere osservati i requisiti propri dell'assistenza in regime di ricovero, sia per quanto riguarda le modalità ordinarie di intervento che le emergenze sanitarie.

Art. 4.

#### Compiti operativi delle Aziende sanitarie

1. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, provvedono con proprio personale specializzato, con la collaborazione e la consulenza dei medici di base e dei medici del reparto che hanno autorizzato la dimissione dei pazienti, nonché con la collaborazione delle associazioni di volontariato, alla predisposizione di protocolli terapeutico-assistenziali che prevedano gli interventi medici ed infermieristici più adeguati.

2. Le Aziende sanitarie locali, nell'ambito del riordino organizzativo dei servizi sanitari e sociali, provvedono all'organizzazione e al funzionamento di apposite strutture e/o unità operative preposte all'assistenza domiciliare dei pazienti terminali quale che sia la patologia specifica, avendo cura di adottare soluzioni organizzative di tipo dipartimentale. Dette strutture provvedono in particolare:

- a) alla predisposizione ed all'espletamento di ogni procedura tecnico-amministrativa occorrente alla verifica della sussistenza dei presupposti di eleggibilità di cui al comma 1 dell'art. 2;
- b) alla individuazione della modalità di assistenza a domicilio più idonea per ogni singolo paziente, tra quelle individuate al comma 2 dell'art. 3;
- c) alla presa in carico del paziente ed alla formulazione di un piano di trattamento domiciliare specifico.

3. Il «Programma» per la predisposizione e la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2 delinea i criteri, i riferimenti organizzativi ed operativi rivolti a tutti i «pazienti terminali» quale che sia il tipo di patologia, stabilendo altresì i criteri cui ispirarsi per l'individuazione del responsabile del programma terapeutico, in modo distinto rispetto al responsabile degli aspetti organizzativi complessivi. Nell'ambito di tale contesto organizzativo dovrà essere realizzato il «Programma» pluriennale di assistenza a domicilio dei pazienti terminali oncologici.

## Art. 5.

*Verifica e controllo di gestione*

1. Il «Programma» definisce i parametri di riferimento per quanto concerne la determinazione dei costi a carico del Fondo sanitario nazionale per le prestazioni sanitarie a domicilio tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) tipologia di assistenza;
- b) tipologia delle prestazioni in relazione ai presidi ed alle apparecchiature da utilizzare;
- c) durata dell'assistenza.

2. Per la programmazione e la verifica delle modalità di gestione di cui al comma 1, il «Programma» determina indicatori di riferimento sulla cui base effettuare le necessarie valutazioni in termini di efficienza, efficacia e gradimento. A tal fine il programma prevede la predisposizione dei necessari dati conoscitivi epidemiologici e statistici, nonché l'approntamento di apposite modalità di verifica dei livelli di gradimento da parte delle famiglie dei pazienti ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19.

3. La Commissione oncologica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto tecnico-scientifico alle iniziative della Regione nella lotta contro le neoplasie, provvede a periodiche verifiche in ordine alla realizzazione del «Programma» e segnala eventuali esigenze di aggiornamento del medesimo.

## Art. 6.

*Finanziamento del programma*

1. Al finanziamento del «Programma» provvede annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale.

2. In sede di prima attuazione del «Programma» definito ai sensi del comma 2 dell'art. 1, la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nei Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 luglio 1994

BERSANI

94R0611

## LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 30.

**Interventi straordinari a favore dei comuni della riviera per iniziative e manifestazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 76 del 1º agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La regione Emilia-Romagna concorre alla copertura degli oneri finanziari per la realizzazione di iniziative di interesse turistico regionale e manifestazioni artistico-culturali di alto livello qualitativo promosse dai comuni della fascia costiera e ricomprese nel cartellone dei «Grandi eventi 1993 della riviera adriatica».

2. L'intervento regionale è destinato ai comuni costieri per le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 1, già ritenute ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri e dell'attività istruttoria svolta ai sensi della deliberazione del consiglio regionale 5 maggio 1993, n. 1479.

3. In applicazione del comma 2 la giunta regionale concede a favore dei seguenti comuni costieri i contributi regionali così determinati:

- a) comune di Codigoro L. 300.000.000 per «Musica a Pomposa»;
- b) comune di Cervia L. 150.000.000 per «Ribalta Marea» e «Arrivano dal Mare»;
- c) comune di Cesenatico L. 150.000.000 per «Ribalta Marea» e «Arrivano dal Mare»;
- d) comune di Rimini L. 850.000.000 per «Sagra musicale Malatestiana», «Celebrazioni del 150º anniversario del primo stabilimento balneare sulla riviera adriatica», «Giornate di studio dell'economia del sole»;
- e) comune di Cattolica L. 200.000.000 per «Mystfest»;
- f) comune di Riccione L. 150.000.000 per «Riccione 1993».

4. La giunta regionale provvede alla liquidazione ed erogazione dei contributi, fino alla concorrenza complessiva delle somme suddette, a copertura degli oneri finanziari assunti dai comuni per le iniziative e le manifestazioni indicate al comma 3 ed effettivamente realizzate nel corso del 1993. A tal fine i comuni interessati presentano apposita richiesta corredata, per ciascuna iniziativa o manifestazione realizzata, da una relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità di svolgimento e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, dall'elenco dei costi a consuntivo e dalla documentazione relativa agli oneri finanziari assunti dal comune.

## Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 1.800.000.000 per l'esercizio 1994, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo» del bilancio per l'esercizio 1994, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio per lo stesso esercizio.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nei Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 1994

BERSANI

94R0612

## LEGGE REGIONALE 4 agosto 1994, n. 31.

**Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 80 del 9 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina il rapporto di lavoro e il sistema organizzativo della regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.

3. Restano salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993.

## TITOLO II

### DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### Capo I

#### COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO

##### Art. 2.

##### *Assunzione*

1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.

2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi per i posti fino alla sesta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nei ruoli regionali, tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il dipendente che non superi il periodo di prova per l'accesso alla qualifica dirigenziale resta inquadrato nella qualifica precedentemente ricoperta.

3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta motivata del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

##### Art. 3.

##### *Regolamenti sulle modalità di accesso*

1. Ferme restando le modalità d'accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati:

- a) i requisiti per l'accesso;
- b) il contenuto del bando di concorso e di corso-concorso e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
- c) la composizione delle commissioni di concorso per le qualifiche non dirigenziali e le modalità per la selezione dei relativi membri;
- d) le procedure concorsuali, la tipologia delle prove, gli adempimenti della commissione esaminatrice e quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali, fino alla trasmissione della graduatoria di merito alla giunta regionale.

2. La disciplina della composizione delle commissioni di concorso di cui alla lettera c) del comma 1 deve:

- a) garantire la loro adeguatezza alle specifiche competenze richieste per il posto messo a concorso;
- b) prevedere la selezione dei loro membri attraverso sorteggio da appositi elenchi predisposti dalla giunta regionale di concerto con l'Ufficio di presidenza del consiglio per materie specifiche, formati esclusivamente da esperti che possono essere scelti anche fra dipendenti regionali individuati dal comitato di direzione;
- c) garantire il rispetto della lettera a) del comma 1 dell'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di pari opportunità; dell'eventuale impossibilità di adeguarsi a tale regola deve essere data congrua motivazione;
- d) indicare le incompatibilità dei membri della commissione che non siano già previste dalla legge.

3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

4. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.

##### Art. 4.

##### *Approvazione della graduatoria*

1. La giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.

2. La graduatoria conserva validità per diciotto mesi<sup>2</sup> dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un numero di posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso che si siano resi vacanti successivamente all'emanazione del bando.

3. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

##### Art. 5.

##### *Conferimento dei posti*

1. Ai candidati è notificato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, nel termine di trenta giorni:

a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, salvo giustificato motivo, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

3. I dipendenti sono tenuti a permanere nella sede territoriale di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità dell'amministrazione di disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.

##### Art. 6.

##### *Incompatibilità*

1. Il dipendente regionale non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Su richiesta dell'interessato il dirigente competente in materia di personale può autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione alla esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato della amministrazione.

3. A tal fine la giunta provvede a:

- a) determinare criteri oggettivi a cui attenersi nell'autorizzare l'esplicitamento di incarichi o l'esercizio delle cariche di cui al comma 2;
- b) individuare le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente che svolga un'attività incompatibile ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È peraltro fatta salva — pur rimossa la situazione di incompatibilità — l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

5. La giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

## Art. 7.

*Infermità per causa di servizio*

1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.

2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvede l'organismo medico collegiale istituito presso la competente Unità sanitaria locale.

3. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata e alla concessione dell'equo indennizzo.

## Capo II

## SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

## Art. 8.

*Tipologia delle sanzioni*

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) multa;
- c) sospensione dal servizio;
- d) licenziamento disciplinare.

2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.

## Art. 9.

*Richiamo, multa e sospensione*

1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.

2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.

3. La sospensione dal servizio ha una durata massima di dieci giorni e comporta la privazione della retribuzione.

4. La multa è inflitta per:

- a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza;
- b) violazione degli obblighi di collaborazione;
- c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;
- d) contegno scorretto o offensivo;
- e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

5. La sospensione dal servizio è inflitta per:

- a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
- b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;
- c) non grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;
- d) comportamenti consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
- e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi.

## Art. 10.

*Licenziamento disciplinare*

1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione dei doveri d'ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia predetto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;

b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;

c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrative o tenute in deposito;

d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;

e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;

f) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità di cui all'art. 6;

g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.

## Art. 11.

*Procedimento disciplinare*

1. L'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica ai dipendenti della regione Emilia-Romagna, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'art. 12.

2. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti contesta per iscritto l'addebito.

3. Se il dirigente competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione.

4. Nel caso in cui il dirigente ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave, formula la propria proposta e trasmette gli atti al dirigente competente in materia di personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.

5. La sospensione dal servizio è inflitta dal dirigente competente in materia di personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti ed a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa e procedendo all'audizione dell'interessato.

6. Il dirigente che commina la sanzione disciplinare ne dà contestuale comunicazione alla giunta regionale.

7. Qualora il dirigente competente in materia di personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'assessore competente in materia di personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5 e in ogni caso all'audizione dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è inflitto dalla giunta su proposta dell'assessore.

8. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla giunta previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'assessore competente in materia di personale.

9. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione e del licenziamento concludono il procedimento del quale sono stati investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.

## Art. 12.

*Collegio arbitrale di disciplina*

1. Il collegio arbitrale è nominato dal consiglio regionale ed è composto da due rappresentanti dell'amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti; è presieduto da un esperto in diritto del lavoro, esterno all'amministrazione.

2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22, ove costituita; in mancanza il consiglio regionale stabilisce le procedure per la loro designazione. Il presidente è nominato scegliendo in una terna designata dal presidente della Corte d'appello di Bologna.

3. Entro trenta giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la giunta abbia pronunciato la propria adesione al procedimento di arbitrato la sanzione resta senza effetto. Se l'amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'art. 14.

4. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla giunta per rifiutare l'arbitrato e l'amministrazione vi si conforma salvo che non la impugni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

#### Art. 13.

##### *Sospensione del procedimento*

1. La giunta può sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.

#### Capo III

##### PROVVEDIMENTI CAUTELARI ED EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

#### Art. 14.

##### *Sospensione cautelare*

1. La giunta regionale può sospendere cautelatamente dal servizio e dallo stipendio il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare quando la natura del reato o dell'infrazione sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.

2. Il provvedimento di sospensione conserva efficacia per un periodo non superiore ad anni cinque.

3. La sospensione è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.

4. Al dipendente sospeso cautelatamente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.

#### Art. 15.

##### *Effetti della conclusione del giudizio penale*

1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa in caso di archiviazione del procedimento penale ovvero al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tali fatti, nonché del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'amministrazione.

2. L'archiviazione o la sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto alla immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.

3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.

4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nello stesso livello funzionale e retributivo posseduto al momento del licenziamento.

#### Capo IV

##### ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

#### Art. 16.

##### *Cause d'estinzione*

1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:

- a) dimissioni;
- b) collocamento a riposo;
- c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- d) decadenza.

#### Art. 17.

##### *Dimissioni*

1. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in ogni momento con atto scritto e debbono essere presentate al responsabile del servizio competente in materia di personale. Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'amministrazione.

2. Il preavviso deve essere di almeno un mese per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di tre mesi per i dirigenti.

#### Art. 18.

##### *Collocamento a riposo*

1. Il dipendente viene collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite di età in base a quanto disposto dalle vigenti disposizioni.

2. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### Art. 19.

##### *Licenziamento*

1. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dalla giunta su proposta del dirigente competente in materia di personale.

2. In caso di dispensa dal servizio per ragioni di inidoneità fisica sopravvenuta, la proposta di cessazione del rapporto è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro.

3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 2118 c.c. il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche non dirigenziali e di sei mesi per i dirigenti.

#### Art. 20.

##### *Decadenza*

1. La decadenza è dichiarata dalla giunta regionale nei seguenti casi:

- a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
- b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto;
- c) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'art. 6.

#### TITOLO III

##### RELAZIONI SINDACALI PARI OPPORTUNITÀ E PARTECIPAZIONE

#### Art. 21.

##### *Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative*

1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 la Regione attua le misure di partecipazione sindacale di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le relazioni contrattuali, nell'ambito delle competenze e delle materie fissate dal contratto collettivo nazionale, si svolgono con le associazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 22.

#### Art. 22.

##### *Relazioni con la rappresentanza sindacale unitaria elettiva dei dipendenti regionali*

1. Ove venga costituita una rappresentanza sindacale unitaria di dipendenti regionali, formata sulla base del voto liberamente espresso dai dipendenti, la Regione riconosce a tale rappresentanza la titolarità a negoziare sulla base delle disposizioni vigenti nelle materie rinviate dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione decentrata.

#### Art. 23.

##### *Protocolli di relazioni sindacali*

1. La Regione stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative di cui all'art. 21 e, ove costituita, con la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 22 nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e gli oggetti dell'informazione, della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

#### Art. 24.

##### *Partecipazione dei lavoratori*

1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione professionale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

2. A richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di servizio o di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro alla presenza dell'assessore competente, al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.

3. In attuazione dell'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 possono essere concordate con la rappresentanza di cui all'art. 22 nuove forme di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.

#### Art. 25.

##### *Partecipazione del comitato per le pari opportunità*

1. La Regione consulta il comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.

2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonché dalle direttive della Comunità europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del comitato.

### TITOLO IV

## DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE

#### Art. 26.

##### *Struttura e competenze della dirigenza*

1. L'art. 5 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 è così sostituito:

#### «Art. 5.

##### *Struttura e competenze della dirigenza*

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale.

2. Nelle strutture organizzative complesse, il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto a struttura organizzativa di livello inferiore. Le direzioni generali sono strutture sovraordinate ai servizi e questi ultimi sono sovraordinati agli uffici.

3. Ai dirigenti spetta, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

4. La giunta regionale specifica le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.

5. La giunta individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente della abilitazione professionale o della iscrizione all'Albo professionale.».

#### Art. 27.

##### *Funzioni dei dirigenti*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1992 è aggiunto il seguente articolo:

#### «Art. 5-bis

##### *Funzioni dei dirigenti*

1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 3 dell'art. 5 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spetta:

a) la direzione di strutture organizzative a livello di servizio o ufficio e del relativo personale;

b) la direzione di programmi aventi carattere di complessità e di particolare rilevanza per l'oggetto trattato o per la professionalità richiesta;

c) la verifica, il controllo e la vigilanza con riferimento a funzioni e iniziative di particolare rilevanza;

d) lo studio, la ricerca e la elaborazione propositiva riferiti a problemi di particolare rilevanza;

e) l'esercizio dei poteri di spesa nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti, per quanto di competenza;

f) la verifica periodica dei carichi di lavoro, della produttività individuale e della struttura organizzativa diretta, nonché la proposta di iniziative nei confronti del personale correlate a tale verifica;

g) lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di loro competenza.

2. La giunta regionale provvede alla graduazione delle funzioni e alla loro valutazione ai fini del trattamento accessorio.».

#### Art. 28.

##### *Funzioni del direttore generale*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 6.

##### *Funzioni del direttore generale*

1. Al responsabile della struttura organizzativa a livello di direzione generale compete:

a) formulare proposte alla giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della giunta;

b) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e adottare, a tal fine, progetti, indicando le risorse correnti alla loro realizzazione, la cui gestione è attribuita ai dirigenti;

c) esercitare i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e definire i valori di spesa che i dirigenti possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;

d) adottare gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito dei criteri fissati dalla giunta, e provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi e tenendo conto della produttività, anche individuale;

e) stabilire l'orario di servizio nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla giunta sentito il comitato di direzione;

f) coordinare i procedimenti amministrativi nell'ambito della struttura diretta;

g) verificare e controllare le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza.»

#### Art. 29.

##### *Avocazione e controllo sostitutivo*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 8.

##### *Avocazione e controllo sostitutivo*

1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso la giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.»

#### Art. 30.

##### *Incarico di direttore generale*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 11.

##### *Incarico di direttore generale*

1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali con responsabilità di servizi o di aree di coordinamento.

2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 24.

3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.»

#### Art. 31.

##### *Conferimento degli altri incarichi dirigenziali*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 12.

##### *Conferimento degli altri incarichi dirigenziali*

1. La giunta, sulla base dei criteri di cui all'art. 14, nomina i responsabili:

a) dei servizi, previo motivato parere del responsabile della competente direzione generale;

b) degli uffici, su proposta del responsabile del competente servizio.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti su iniziativa dell'assessore competente in materia di personale di concerto con il componente della giunta interessato.

3. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione sono conferiti dal dirigente sovraordinato.

4. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.»

#### Art. 32.

##### *Criteri per il conferimento degli altri incarichi*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 14.

##### *Criteri per il conferimento degli altri incarichi*

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:

a) formazione culturale adeguata alle funzioni da svolgere;

b) risultati conseguiti e professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;

c) attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.

2. Di norma non può essere conferito il medesimo incarico per un periodo superiore a dieci anni. Ogni deroga deve essere specificatamente motivata e non può essere concessa per un periodo superiore a cinque anni.

3. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui il dirigente si avvale nonché di quelli ai quali deve rispondere.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'art. 24.

5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti.»

#### Art. 33.

##### *Assenza, impedimento e vacanza*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 16.

##### *Assenza, impedimento e vacanza*

1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo.

2. In caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio o ufficio, ovvero di altri dirigenti, l'incarico di sostituzione è conferito dal responsabile della struttura sovraordinata.

3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.»

#### Art. 34.

##### *Valutazione dei dirigenti*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 18.

##### *Valutazione dei dirigenti*

1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore generale, e questo alla giunta, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nonché il programma operativo per l'anno in corso.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 15, la valutazione può essere effettuata in ogni tempo dalla giunta:

a) nei confronti del direttore generale, su proposta dell'assessore da cui funzionalmente dipende;

b) nei confronti del dirigente, su proposta del direttore generale da cui funzionalmente dipende;

c) su richiesta del singolo dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.

3. La valutazione negativa è contestata al dirigente dal direttore generale sovraordinato e a quest'ultimo dal componente della giunta da cui esso dipende funzionalmente.

Con il medesimo atto è assegnato un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.

4. La giunta, accertata la valutazione negativa di un dirigente, dispone l'assegnazione ad altro incarico per il quale esso sia ritenuto idoneo, ovvero il licenziamento con effetto immediato.

5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'art. 24, la giunta dispone la risoluzione del contratto con effetto immediato.»

#### Art. 35.

##### *Nucleo di valutazione*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 19.

##### *Nucleo di valutazione*

1. La giunta istituisce un Nucleo di valutazione composto da almeno tre esperti in tecniche di valutazione del quale possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il presidente della giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.

2. La giunta si avvale del Nucleo di valutazione per:

a) le valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 18;  
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche.»

#### Art. 36.

##### *Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale*

1. L'art. 20 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

#### «Art. 20.

##### *Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 24 l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico o per corso-concorso. Il cinquanta per cento dei posti è riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII nonché in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso o di corso-concorso che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di esperienza professionale maturata:

1) nelle qualifiche VII e VIII dell'organico regionale ovvero nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche;

2) in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

3. L'esperienza professionale richiesta può ritenersi acquisita, in tutto o in parte, con il comprovato esercizio della libera professione con relativa iscrizione all'Albo professionale ovvero di altre attività professionali di particolare qualificazione.»

#### Art. 37.

##### *Ulteriori modifiche della legge regionale n. 41 del 1992*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 41 del 1992 i numeri «5 e 6» sono sostituiti dai seguenti «5, 5-bis e 6».

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituito:

«5. Del comitato fanno parte direttori generali, tra i quali la giunta nomina il segretario.»

3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 41 del 1992 è soppresso.

4. La rubrica del titolo II della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituita «Struttura e funzioni dirigenziali».

5. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 41 del 1992, prima della locuzione «Gli incarichi» sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11».

6. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 41 del 1992 è soppresso.

7. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 1992 sono soppresses le seguenti parole «della sua qualifica funzionale».

8. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 1992, la locuzione «comma 2 dell'art. 12» è sostituita dalla seguente: «comma 3 dell'art. 12».

9. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 41 del 1992 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. La medesima determinazione di cui al comma 5 può essere assunta per il dirigente comandato o distaccato presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale, valutata la particolarità e la complessità delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la conservazione dell'indennità di funzione permane per tutta la durata del comando o distacco.

5-ter. Nei casi di comando o distacco di cui al comma 5-bis, la giunta può disporre la conservazione dell'indennità anche ai dipendenti titolari di indennità di unità operativa organica o di indennità di staff.»

10. La rubrica del titolo IV della legge regionale n. 41 del 1992 è così sostituita «Accesso alla dirigenza».

11. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 41 del 1992, sono soppresses le seguenti parole: «per l'accesso a specifici profili professionali».

12. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 41 del 1992, la locuzione «o nelle libere professioni» è sostituita dalla seguente: «nelle libere professioni», ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione».

13. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 41 del 1992 è soppressa la seguente locuzione: «Gli incarichi di responsabile di unità operativa organica sono conferiti dall'Assessore competente in materia di personale con le modalità previste per il conferimento degli incarichi di responsabile di ufficio.»

#### TITOLO V

#### ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA REGIONE

#### Art. 38.

##### *Istituzione dei ruoli organici del consiglio e della giunta*

1. In attuazione del comma 3 dell'art. 46 dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni sono istituiti i due ruoli organici del consiglio e della giunta regionali.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il personale già appartenente al ruolo regionale e formalmente assegnato alle strutture organizzative del consiglio e della giunta è inquadrato nei relativi organici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza o della giunta regionale.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, i collaboratori di ruolo della Regione assegnati alle strutture speciali del consiglio e della giunta sono provvisoriamente inquadrati in soprannumero nei rispettivi organici per tutta la durata degli incarichi presso le strutture stesse. Ai posti soprannumerari deve comunque corrispondere un ugual numero di posti indisponibili nella dotazione complessiva dei due organici. Alla cessazione degli incarichi la posizione soprannumeraria cessa per effetto di contestuale assegnazione alle strutture dell'uno o dell'altro organico.

4. L'accesso agli organici regionali avviene di norma attraverso concorsi unici, nel rispetto dei criteri stabiliti da una programmazione annuale tra giunta e Ufficio di presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla giunta previa intesa con l'Ufficio di presidenza, anche in relazione alla ripartizione dei posti messi a concorso.

5. Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessità di acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due organici ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei, l'Ufficio di presidenza o la giunta possono bandire concorsi distinti. A tal fine nei regolamenti sulle modalità di accesso sono previste specifiche norme attinenti sia ai concorsi unici che a quelli distinti.

6. Nei concorsi banditi in base ai commi 4 e 5 il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.

7. Alla mobilità tra i due organici si applicano d'intesa tra giunta e Ufficio di Presidenza i criteri e le modalità di cui all'art. 45.

#### Art. 39.

##### *Competenze*

1. Tutte le competenze in materia di personale che la legge attribuisce alla giunta o all'assessore spettano all'Ufficio di presidenza per il personale assegnato alle strutture organizzative nonché alle strutture speciali del consiglio.

2. Restano salve le competenze spettanti alla giunta ai sensi del comma 3 dell'art. 12; relativamente alla decisione di avvalersi del collegio arbitrale di disciplina ovvero adire l'autorità giudiziaria. Qualora la sanzione disciplinare sia stata comminata nei confronti di un dipendente dell'organico consiliare, detta decisione è assunta su proposta dell'Ufficio di presidenza, da formulare nel termine perentorio di quindici giorni dalla proposizione del ricorso al collegio arbitrale; trascorso inutilmente tale termine, la giunta decide prescindendo dalla proposta.

3. L'Ufficio di presidenza individua il dirigente dell'organico consiliare cui spettano i compiti che la presente legge attribuisce al dirigente competente in materia di personale o organizzazione.

4. Le relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro, condizioni ambientali e partecipazione dei lavoratori sono attribuite all'Ufficio di presidenza e ai dirigenti delle strutture del consiglio, secondo le rispettive competenze. Le altre funzioni di cui al titolo III spettanti alla giunta sono esercitate dalla giunta stessa sentito il parere dell'Ufficio di presidenza.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lett. g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del consiglio la giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'Ufficio di presidenza.

#### Art. 40.

##### *Strutture speciali*

1. Il consiglio o la giunta regionale provvedono alla riorganizzazione delle proprie strutture speciali con l'obiettivo di ridurre complessivamente la dotazione organica in misura non inferiore al dieci per cento, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

2. Nella dotazione complessiva degli organici del consiglio e della giunta sono mantenuti indisponibili un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno o dell'altro organico sulla base dei criteri di cui all'art. 45.

#### TITOLO VI

### STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

#### Art. 41.

##### *Struttura organizzativa e dotazione organica*

1. L'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 è così sostituito:

#### «Art. 1.

##### *Struttura organizzativa e dotazione organica*

1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in direzioni generali, servizi, uffici e unità operative organiche.

2. La giunta determina la dotazione organica regionale, secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge. Qualora la determinazione della dotazione organica comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge.

3. La giunta costituisce le direzioni generali, i servizi, gli uffici e gli uffici funzionali di cui all'art. 4 e ne definisce contestualmente le competenze.

4. La giunta definisce altresì:

a) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;

b) i profili in cui si articolano le qualifiche funzionali e la ripartizione in tali profili dei posti di organico assegnati ad ogni qualifica;

c) l'articolazione della dotazione organica per direzioni generali;

d) la declaratoria delle mansioni, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 26 e sulla base del contenuto della prestazione richiesta.

5. Il direttore generale, su proposta del responsabile di servizio, costituisce le unità operative organiche e ne attribuisce la responsabilità con i criteri previsti per gli incarichi dirigenziali.

6. Il direttore generale definisce, altresì, le competenze analitiche delle strutture organizzative.

7. Le funzioni che la legge regionale attribuisce alla giunta in materia di strutture organizzative e di dotazione organica vengono svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare, dal consiglio regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze che saranno individuate con deliberazione consiliare.»

#### Art. 42.

##### *Direzione generale*

1. Nella legge regionale n. 44 del 1984 dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

#### «Art. 1-bis

##### *Direzione generale*

1. La direzione generale, struttura organizzativa sovraordinata rispetto al servizio, si configura quale vasta area operativa omogenea costituita da più servizi competenti su funzioni generali di grande rilevanza o su uno o più settori fra loro interconnessi, nonché da funzioni, programmi e progetti complessi avente carattere interdisciplinare e richiedenti l'apporto organizzativo di strutture diverse.»

## Art. 43.

*Ulteriori modifiche della legge regionale n. 44 del 1984*

1. Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 44 del 1984 la parola «legge» è sostituita dalla seguente: «deliberazione».

2. Nell'art. 4 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma primo sono soppresse le seguenti parole: «a norma del 3° comma dall'art. 1 della presente legge»;

b) il comma secondo è sostituito dal seguente: «L'atto che istituisce gli uffici funzionali individua la direzione generale in cui essi sono inseriti.».

3. Nell'art. 5 della legge regionale n. 44 del 1984 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I responsabili delle unità operative organiche sono scelti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale che precede immediatamente quella dirigenziale.».

4. Nell'art. 10 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma le parole «a norma degli articoli 1 e 2, ultimo comma della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla giunta regionale»;

b) nel terzo comma la locuzione «al ruolo unico regionale» è sostituita dalla seguente: «agli organici regionali».

5. Nell'art. 11 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo comma la locuzione «i servizi ad essa assegnati sono posti» è sostituita dalla seguente: «le direzioni generali ad essa assegnate sono poste»;

b) nel medesimo secondo comma le parole «art. 25, ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «art. 22, comma 3»;

c) nel quarto comma sono soppresse le seguenti parole «, sentita la competente commissione consiliare».

6. La lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 44 del 1984 è soppressa e la lettera b) dello stesso comma è così riformulata:

«b) con atto della giunta regionale nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati nonché per le esigenze di cui al secondo comma.».

7. Nell'art. 26 della legge regionale n. 44 del 1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma le parole «in un unico ruolo organico» sono sostituite dalle seguenti: «in due organici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 46 dello Statuto.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli organici comprendono otto qualifiche e la funzione dirigenziale, articolata in un'unica qualifica ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1992 e successive modifiche.»;

c) nel terzo comma è soppressa la seguente locuzione: «e la funzione dirigenziale»;

d) nel medesimo terzo comma sono soppressi gli ultimi due alinea.

8. Sino alla ridefinizione della struttura organizzativa di cui all'articolo 44, restano in vigore le strutture di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 44 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 44.

*Revisione della dotazione organica e delle strutture organizzative*

1. La Regione procede, almeno a scadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:

a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente;

b) carichi di lavoro rilevati e comparazione dei risultati di strutture analoghe;

c) delega di funzioni o servizi a soggetti esterni;

d) necessità di accorpamento delle strutture per funzioni omogenee e non duplicazione o sovrapposizione delle medesime.

2. Nelle more della ridefinizione della dotazione organica a seguito della prima rilevazione dei carichi di lavoro, da concludersi entro il 31 dicembre 1994:

a) è temporaneamente confermata la dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali del ruolo regionale prevista dal comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 44 del 1984, come sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 40 del 1993;

b) la dotazione organica della qualifica di dirigente è fissata in 395 unità con una riduzione pari al 15% della dotazione organica complessiva delle preesistenti qualifiche dirigenziali;

c) la Regione procede alla gestione del proprio personale nell'ambito del tetto di spesa fissato al 31 agosto 1993, in applicazione dei principi di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Sono fatti salvi i posti ad esaurimento previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 44 del 1984 come sostituiti rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1993 e dal comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 40 del 1993, quelli previsti dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 e dall'art. 10 della legge regionale 1° aprile 1993, n. 18.

4. Nella dotazione organica della qualifica di dirigente di cui al comma 2 sono compresi n. 15 posti da coprirsi tramite incarichi di responsabilità di direzione generale.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta adottata previo conforme parere dell'Ufficio di presidenza, determina la ripartizione tra il consiglio e la giunta della dotazione organica provvisoria, delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura nel rispetto dei seguenti limiti massimi che realizzano una riduzione delle strutture e delle funzioni esistenti pari al 30%:

a) direzioni generali: 15;

b) servizi: 78;

c) funzioni dirigenziali a supporto delle direzioni generali e dei servizi: 12;

d) uffici e funzioni dirigenziali a supporto degli uffici: 290.

6. L'Ufficio di presidenza e la giunta, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro due mesi dalla ripartizione di cui al comma 5, procedono alla prima ridefinizione delle strutture di livello dirigenziale e alla individuazione delle funzioni dirigenziali diverse dalla responsabilità di struttura.

7. Qualora a seguito della ridefinizione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 6 e della rilevazione dei carichi di lavoro risultino posti della qualifica di dirigente da sopprimere, la giunta può procedere a tale soppressione determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1998 in relazione alle effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio.

## Art. 45.

*Gestione delle risorse umane*

1. Nei limiti della dotazione organica la Regione promuove, in relazione ai fabbisogni ed all'esigenza di operare il riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale, nonché al fine di perseguire le pari opportunità.

2. La mobilità dall'una all'altra delle strutture organizzative della Regione può essere attuata anche per ragioni di incompatibilità ambientale.

3. Il dirigente competente in materia di organizzazione attua la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali.

4. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 32, 34 e 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, la giunta può definire specifiche modalità per l'attuazione della mobilità interna di cui al presente articolo.

5. La Regione, in relazione alle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale dei dipendenti, adotta iniziative di formazione, anche tramite convenzioni con istituti universitari, scuole di perfezionamento o altri enti o istituti specializzati. La formazione professionale è strumento di promozione delle pari opportunità.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 46.

##### *Disposizioni in materia di contratti a termine*

1. Fino al riordino della materia, restano salve le disposizioni di legge regionale che disciplinano i contratti di lavoro a termine, stipulati per la attuazione del comma 4 dell'art. 46 dello Statuto.

#### Art. 47.

##### *Disposizioni transitorie in materia di procedimento disciplinare*

1. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati fino al loro esaurimento dalle disposizioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 48.

##### *Disposizioni transitorie in materia di mobilità esterna*

1. Fino all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le disposizioni previgenti in materia di mobilità fra la Regione e gli altri Enti pubblici. Per la mobilità di singole unità di personale si applica il comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

#### Art. 49.

##### *Disposizioni transitorie per l'accesso*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 3, la disciplina per lo svolgimento dei concorsi è la seguente:

a) per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, si applica la legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, in quanto compatibile con la presente legge e con i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; il componente della commissione esaminatrice di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 27 del 1985 è designato dalla giunta regionale;

b) per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica l'art. 21 della legge regionale n. 41 del 1992 in quanto compatibile con la presente legge; la valutazione di cui al comma 2 di detto art. 21 è tesa ad accertare le conoscenze previste dalle lettere a) e b) di tale disposizione.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 9 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 il 50% dei posti della qualifica di dirigente di cui al comma 2 dell'art. 44, conferibili mediante il concorso disciplinato dalla legge regionale n. 41 del 1992, è attribuito mediante concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura integrato da colloquio.

3. Al concorso di cui al comma 2, da indire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso del diploma di laurea appartenenti alle qualifiche funzionali VII e VIII, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nelle medesime qualifiche. Il bando prevede un'adeguata valutazione dei titoli di servizio definendo in particolare il punteggio per ogni anno di anzianità eccedente il requisito di ammissione.

4. Il conferimento della qualifica dirigenziale ai vincitori è effettuato sui posti della dotazione organica conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

#### Art. 50.

##### *Disposizioni transitorie per la dirigenza*

1. Le qualifiche di dirigente della I e della II qualifica sono conservate ad personam fino all'adozione del provvedimento di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1992, come sostituito dalla presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale data, al personale che accede alla qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto previsto per la ex prima qualifica dirigenziale.

3. Al personale proveniente dalla ex prima qualifica cui sono conferiti incarichi di direzione di strutture del livello più elevato è tuttavia corrisposto, per la durata dell'incarico, il trattamento economico già corrispondente a detto incarico.

4. Gli incarichi di direzione e di coordinamento conferiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge cessano all'atto della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44 secondo i termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo.

5. Nelle more della revisione delle strutture organizzative di cui all'art. 44, i dirigenti cui è conferito un incarico di coordinamento svolgono le loro funzioni secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

6. Fino alla nomina dei direttori generali, la competenza di questi ultimi relativa al conferimento di incarichi e mansioni superiori ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche è esercitata dalla giunta.

7. Fino all'attuazione delle disposizioni che definiscono i limiti dei poteri di spesa dei dirigenti, l'attribuzione di mansioni superiori è disposta dalla giunta.

#### Art. 51.

##### *Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione*

1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, i provvedimenti amministrativi, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, per i quali la presente legge prevede la competenza del consiglio e della giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi di enti, istituti ed aziende regionali di cui al comma 1 dell'art. 47 dello Statuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla giunta un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, la giunta provvede anche in assenza di detto progetto.

3. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.

#### Art. 52.

##### *Modifiche della legge regionale n. 46 del 1990*

1. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 è così sostituito:

«3. Alle aziende è assegnata una prima dotazione organica di personale indicata nella tabella di cui all'Allegato A. Nei limiti massimi fissati in tale tabella, la giunta regionale, previa rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto dei limiti derivanti dalla capacità di spesa, ridefinisce la dotazione organica delle Aziende, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.»

2. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 46 del 1990 le parole «dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende» sono sostituite dalle seguenti: «dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende».

3. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 46 del 1990 le parole «dall'entrata in vigore della legge indicata dal terzo comma dell'art. 29 con la quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende» sono sostituite dalle seguenti: «dall'emanazione del provvedimento indicato dal comma 3 dell'art. 29 con il quale saranno ridefinite le piante organiche delle Aziende».

#### Art. 53.

##### Abrogazione di norme e delegificazione

1. Salvo quanto disposto ai commi 3 e 4, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 20 luglio 1973, nn. 25 e 26;
- b) 7 giugno 1974, n. 22;
- c) 30 maggio 1975, n. 39;
- d) 22 novembre 1976, n. 48;
- e) 2 aprile 1977, n. 14;
- f) 1° settembre 1978, n. 41;
- g) 23 aprile 1979, n. 12;
- h) 22 ottobre 1979, n. 34;
- i) 29 ottobre 1979, n. 38;
- l) 1° dicembre 1979, n. 44;
- m) 29 dicembre 1979, n. 49;
- n) 12 febbraio 1980, n. 9;
- o) 28 febbraio 1980, n. 12;
- p) 17 marzo 1980, n. 16;
- q) 5 maggio 1980, n. 30;
- r) 9 maggio 1980, n. 33;
- s) 30 maggio 1980, n. 45;
- t) 3 marzo 1981, n. 9;
- u) 25 novembre 1981, n. 39;
- v) 7 dicembre 1981, n. 44;
- z) 2 aprile 1982, n. 13;
- aa) 5 luglio 1982, n. 30;
- bb) 23 agosto 1982, n. 38;
- cc) 30 novembre 1982, n. 52;
- dd) 14 gennaio 1983, n. 2;
- ee) 8 giugno 1983, n. 19;
- ff) 30 giugno 1983, n. 20;
- gg) 16 agosto 1983, n. 30;
- hh) 28 dicembre 1983, n. 43;
- ii) 10 gennaio 1984, n. 4;
- ll) 8 marzo 1984, n. 11;
- mm) 10 dicembre 1984, n. 53;
- nn) 25 novembre 1985, n. 24;
- oo) 27 gennaio 1986, n. 5;
- pp) 27 marzo 1987, n. 12;
- qq) 11 febbraio 1988, n. 4;
- rr) 7 luglio 1988, n. 28;
- ss) 3 agosto 1988, n. 31;
- tt) 21 febbraio 1990, n. 12;
- uu) 18 dicembre 1990, n. 54.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli da 2 a 15, i commi da 1 a 3 dell'art. 16 e l'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, fermo il disposto dell'art. 49 della presente legge;
- b) il titolo VI della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30;
- c) gli articoli 5 e 7 della legge regionale 13 maggio 1989, n. 13;
- d) gli articoli 9, 13 e, salva l'applicazione dell'art. 49 della presente legge, l'art. 21 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41.

3. Si applicano fino all'entrata in vigore di appositi regolamenti o disposizioni contrattuali che disciplinano le specifiche materie le seguenti disposizioni:

- a) articoli 27, 40, 45, 48, 51, 52, 105 (commi 3 e 4) e 108 (nella parte in cui fissa il limite di età) delle leggi regionali 20 luglio 1973, nn. 25 e 26;
- b) art. 51 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12;
- c) articoli 11 e da 13 a 17 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34;
- d) articoli 5 e 9 della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9;
- e) n. 4 del secondo comma dell'art. 10, lettera i) del primo comma dell'art. 11; lettera b) dell'art. 14; art. 26 e allegato B della legge regionale 8 marzo 1984, n. 11.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 25 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34.

5. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 44 del 1984:

- a) comma terzo dell'art. 2;
- b) comma quarto dell'art. 3;
- c) comma terzo dell'art. 4;
- d) art. 12;
- e) articoli 24 e 25, salvo quanto disposto al comma 8 dell'art. 43 della presente legge;
- f) articoli 28 e 29.

6. Al comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 34 le parole «sospensione dal servizio e dallo stipendio e della destituzione» sono sostituite dalle parole «sospensione dal servizio e del licenziamento»; al comma quarto del medesimo articolo la locuzione «la destituzione» è sostituita dalla seguente: «il licenziamento».

7. All'art. 27 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Il bando relativo all'effettuazione del corso-concorso può prevedere l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo a candidati non appartenenti agli organici regionali.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 agosto 1994

Il vicepresidente: PERDOMI

94R0613

## LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 32.

### Istituzione dell'«Idroser Agenzia» (Ente regionale per le politiche ambientali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 84 del 22 agosto 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. È istituito l'«Idroser Agenzia» (Ente regionale per le politiche ambientali).

2. L'Ente persegue i seguenti fini:

- a) la produzione e la fornitura di servizi di supporto relativi alle politiche ambientali della regione, delle province, dei comuni e delle Comunità montane;

b) l'elaborazione degli studi preliminari per la predisposizione di progetti ambientali;

c) l'elaborazione tecnica di studi, ricerche o di specifiche parti di progetti ambientali predisposti dalla regione Emilia-Romagna o da enti locali;

d) l'elaborazione di metodologie e di parametri per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali;

e) l'elaborazione di studi, progetti e metodologie per la costituzione, la gestione e l'utilizzo di basi informative del sistema informativo ambientale.

#### Art. 2.

##### *Natura dell'ente*

1. «Idroser Agenzia» è un ente economico della regione, dotato di personalità giuridica. Opera con autonomia gestionale, secondo criteri di economicità.

#### Art. 3.

##### *Organi*

1. Sono organi dell'ente:

a) il direttore generale;

b) il comitato consultivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore generale è nominato e revocato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale. Svolge tutte le funzioni necessarie alla direzione, l'organizzazione e la gestione dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. La sua retribuzione è fissata nell'atto di nomina e deve essere collegata ai risultati economici conseguiti dall'ente.

3. Il comitato consultivo è composto dall'assessore regionale competente in materia ambientale che lo presiede e dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dagli assessori provinciali da questi delegati. Esprime parere sul piano annuale delle attività, presentato dal direttore generale insieme allo schema di bilancio di previsione e su tutte le altre questioni che ad esso sono sottoposte. Il direttore generale riferisce periodicamente al comitato consultivo circa l'attuazione del piano annuale di attività.

4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dalla giunta regionale. I suoi componenti durano in carica tre anni. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo annuale.

#### Art. 4.

##### *Bilancio ed equilibrio finanziario*

1. L'ente deve perseguire il pareggio di bilancio.

2. L'ente redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo le norme della contabilità pubblica.

3. Al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, l'ente formula altresì uno schema di bilancio di previsione annuale da inviare alla giunta regionale per l'approvazione.

4. Il bilancio consuntivo, approvato dalla giunta regionale, e lo schema di bilancio di previsione debbono evidenziare le disponibilità finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti.

5. L'ente non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento che non sia stata previamente autorizzata dalla giunta regionale.

6. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento dell'ente da parte della giunta regionale e la perdita dell'autonomia gestionale.

#### Art. 5.

##### *Personale*

1. I rapporti di lavoro subordinato con l'ente hanno natura privatistica e sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II del libro V del codice civile, e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

2. Nel quadro dei rapporti con la regione, regolati dalla convenzione generale di cui all'art. 6, può essere previsto il distacco di personale della agenzia presso servizi regionali e di personale proveniente da detti servizi presso l'agenzia. L'onere del distacco è a carico dell'ente nel cui interesse è disposto.

#### Art. 6.

##### *Rapporti con la regione*

1. I rapporti fra la regione e l'agenzia sono regolati da una convenzione generale, nella quale sono stabilite le modalità per l'espletamento delle attribuzioni demandate all'agenzia e correlate a funzioni di pubblico interesse e degli altri servizi, le modalità per il loro svolgimento, i connessi rapporti finanziari e le conseguenti attività di verifica e controllo. La convenzione può definire i criteri di determinazione e le modalità di erogazione del corrispettivo corrispondente ai costi propri dei progetti di pubblico interesse affidati all'agenzia.

2. Nel quadro della convenzione generale, specifiche convenzioni elaborate sulla base di progetti predisposti dai competenti servizi regionali ed approvate dalla giunta disciplinano procedure, modalità e tempi di prestazione di determinati servizi e di svolgimento dei compiti affidati all'agenzia.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza*

1. L'ente è sottoposto alla vigilanza della giunta regionale. La giunta regionale può indicare all'ente obiettivi e direttive di azione, purché esse non pregiudichino l'autonomia imprenditoriale della gestione.

2. Annualmente l'assessore regionale competente in materia ambientale presenta al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dall'ente, corredata dal rendiconto e dalla relazione dei revisori dei conti, di cui all'art. 3, comma 4.

#### Art. 8.

##### *Dotazione patrimoniale*

1. La regione assegna all'ente una dotazione patrimoniale iniziale.

#### Art. 9.

##### *Liquidazione dell'ente*

1. La liquidazione dell'ente è decisa dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia ambientale. La giunta nomina a tal fine un commissario.

2. I beni e il patrimonio dell'ente, risultanti dalla liquidazione, spettano alla regione Emilia-Romagna.

#### Art. 10.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità nel modo seguente:

a) per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6 in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per quanto concerne l'intervento di cui all'art. 8 mediante specifica autorizzazione di spesa a norma di quanto disposto dall'articolo 13-bis della legge regionale n. 31 del 1977.

#### Art. 11.

##### *Circondario di Rimini - Città metropolitana*

1. Fino all'elezione del presidente della provincia di Rimini, al comitato consultivo, previsto dal comma 3 dell'art. 3, partecipa il presidente del circondario di Rimini o suo delegato.

2. Fa parte del comitato consultivo, previsto dal comma 3 dell'art. 3, il sindaco metropolitano o suo assessore delegato, appena sarà costituita la città metropolitana ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 agosto 1994

*L'assessore delegato:* LODI

94R0716

### LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 33.

**Esercizio delle funzioni amministrative ed indirizzi programmatici in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. Abrogazione delle leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45 e 17 giugno 1993, n. 27.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 84 del 22 agosto 1994)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI REGIONALI

##### Art. 1.

##### *Oggetto*

1. La presente legge, comprensiva degli allegati 1, 2, 3 e 4, disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative da parte della regione, delle province e dei comuni in materia di impianti, sia ad uso pubblico che privato, di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione, e detta le linee generali d'indirizzo per la razionalizzazione della rete.

2. Essa costituisce attuazione del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e della lettera a) dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 5 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162.

#### Art. 2.

##### *Finalità*

1. La regione, nell'azione per la razionalizzazione della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, persegue le seguenti finalità:

a) miglioramento del servizio all'utente, inteso come un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta di servizi alla persona e al mezzo su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle tipologie minime d'impianto;

b) aumento dell'economicità del sistema di distribuzione nel suo complesso, anche mediante riduzione del numero d'impianti;

c) eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, recano pregiudizio a beni d'interesse storico, artistico e ambientale;

d) chiusura degli impianti che costituiscono elemento di intralcio alla circolazione, al fine di favorire la decongestione e lo snellimento del traffico;

e) salvaguardia dell'interesse pubblico corrispondente alle finalità di "pubblica utilità" che determinati impianti rivestono in specifici ambiti territoriali;

f) razionalizzazione della rete degli impianti ad uso privato;

g) favorire una distribuzione omogenea sul territorio dei vari carburanti evitando concentrazioni geografiche e con una equilibrata presenza di tipologie di impianti e di servizi offerti alla collettività.

#### Art. 3.

##### *Disciplina attuativa*

1. Le norme, gli indirizzi e i criteri necessari per dare attuazione alla presente legge e alle direttive governative sono contenuti negli allegati 1, 2, 3 e 4. Tali allegati possono essere modificati con deliberazione del consiglio regionale.

2. In particolare le norme, gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1 definiscono:

a) la rete di distribuzione, gli elementi che la costituiscono e le ragioni di interesse pubblico che giustificano la presenza di un impianto su un determinato territorio;

b) le tipologie minime di impianto;

c) la superficie minima di servizio;

d) la distanza minima fra impianti;

e) le zone omogenee comunali;

f) le condizioni, le modalità e le procedure da seguire per il rilancio e il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il consiglio regionale determina i criteri localizzativi e tipologici degli impianti nell'ambito delle previsioni del piano territoriale regionale.

#### Art. 4.

##### *Sistema informativo*

1. Al fine di poter trasmettere al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato i dati relativi alla consistenza ed alla dinamica della rete di distribuzione di carburanti e per consentire la costante verifica degli elementi conoscitivi in rapporto alla razionalizzazione medesima, la regione si dota di un apposito sistema informativo in ordine agli elementi strutturali, commerciali, funzionali di ogni impianto nonché i suoi rapporti con il territorio.

2. I comuni trasmettono alla regione i dati di cui al comma 1 utilizzando appositi moduli, forniti dall'assessorato regionale competente, e la copia degli atti amministrativi adottati ai sensi della normativa vigente.

## TITOLO II

## FUNZIONI DI LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE

## Art. 5.

*Piani provinciali di settore per l'assetto della rete di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione*

1. Le province concorrono all'attuazione organica e coordinata delle norme, degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 mediante la predisposizione di piani di settore per l'assetto della rete di distribuzione automatica dei carburanti per uso di autotrazione.

2. Le previsioni di tali piani diventano efficaci se recepite nei piani infraregionali previsti dall'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, in materia di programmazione e pianificazione territoriale, nonché nei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## Art. 6.

*Contenuto dei piani provinciali di settore*

1. I piani provinciali di settore di cui all'art. 5 devono in particolare:

a) contenere la mappa degli impianti esistenti ed operanti in ciascuna area, nonché il dimensionamento della rete degli impianti ad uso privato;

b) determinare i casi d'incompatibilità tra impianti e territorio;

c) individuare le aree di maggiore concentrazione di impianti e le aree di maggiore carenza del servizio, ove indirizzare i trasferimenti di impianti da altre aree caratterizzate da un eccesso di impianti;

d) determinare i luoghi di maggior formazione della domanda di carburante anche con riferimento alla nuova viabilità in fase di realizzazione o di progetto;

e) favorire l'integrazione dell'attività di distribuzione di carburante per autotrazione con altre attività di servizi al mezzo;

f) formulare specifiche ipotesi di distribuzione funzionale del servizio sul territorio in ordine agli impianti di distribuzione di gpl e metano;

g) formulare specifiche ipotesi di distribuzione funzionale sul territorio delle apparecchiature self-service pre-pagamento con particolare riferimento ai comuni sprovvisti d'impianti di distribuzione.

## Art. 7.

*Commissione consultiva provinciale distributori carburanti*

1. È istituita, presso ogni provincia, una commissione consultiva per i distributori di carburanti composta da:

a) il presidente dell'amministrazione provinciale, o un assessore suo delegato che la presiede;

b) un tecnico del settore viabilità o trasporti della provincia designato dal presidente dell'amministrazione provinciale;

c) due rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia), sezione Emilia-Romagna;

d) un rappresentante dell'UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani), sezione Emilia-Romagna, ad esclusione della provincia di Ferrara;

e) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

f) due rappresentanti dell'Unione petrolifera, di cui uno in rappresentanza del capitale pubblico;

g) un rappresentante dell'Organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella provincia;

h) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentative nella provincia;

i) un rappresentante dell'Automobil Club Italiano (ACI);

l) un rappresentante dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS);

m) un rappresentante dell'associazione più rappresentativa, nella provincia, dei concessionari di impianti di metano;

n) un rappresentante dell'Associazione più rappresentativa, nella provincia, dei concessionari di impianti di gpl;

o) un rappresentante dell'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. Il presidente della provincia nomina i membri effettivi e i supplenti su designazione delle amministrazioni, enti e organismi interessati.

3. La commissione dura in carica quattro anni.

4. Alle sedute della commissione può partecipare il sindaco del comune o suo delegato qualora si tratti di argomento interessante il comune medesimo.

5. Il presidente della commissione provinciale può scegliere il segretario della commissione medesima fra il personale dell'amministrazione provinciale.

6. La commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato di norma almeno quindici giorni prima di ciascuna seduta.

7. Ai componenti della commissione non spettano gettoni di presenza e rimborsi spese a carico del bilancio regionale.

8. Le province sono subdelegate ad esercitare le funzioni amministrative relative al funzionamento delle commissioni stesse e alla predisposizione dei piani provinciali di cui all'art. 5.

## Art. 8.

*Compiti della commissione provinciale distributori carburanti*

1. Spetta alla commissione consultiva distributori carburanti:

a) collaborare alla predisposizione del piano di cui all'art. 5 ed esprimere un parere prima della sua adozione;

b) esprimere il parere sulle richieste pervenute dai comuni relativamente alle domande concernenti il rilascio di concessioni per nuovi impianti, per trasferimento o concentrazioni di impianti, nonché per potenziamenti di impianti preesistenti;

c) elaborare e proporre ai comuni interessati per l'approvazione un piano dei turni di riposo infrasettimanali, domenicali e festivi degli impianti stradali di carburanti secondo i criteri regionali;

d) esprimere parere sulle proposte presentate dai comuni in merito alle modifiche degli orari e sulle singole variazioni dei turni di riposo di cui alla lettera c);

e) elaborare e proporre ai comuni interessati per l'approvazione un piano di distribuzione territoriale degli impianti operanti con il servizio notturno.

2. I pareri di cui alla lettera b) e alla lettera d) del comma 1 sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso detto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà del comune di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Ogni due anni la commissione opera una verifica dello stato di attuazione del piano provinciale di settore.

## Art. 9.

*Funzioni comunali*

1. I comuni esercitano, ai sensi della lettera f) dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio di concessioni per nuovi impianti, il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;

b) il rilascio delle autorizzazioni per i potenziamenti, trasferimenti e concentrazioni di impianti;

c) il rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento di apparecchiature self-service pre-pagamento;

d) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento della titolarità di concessioni;

e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;

f) la revoca e la decadenza della concessione;

g) il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti;

h) la nomina della commissione per il collaudo degli impianti.

2. I comuni sono subdelegati al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni, di durata decennale, per gli impianti di carburanti per autotrazione ad uso privato.

3. Le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni ai sensi della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui alla presente legge.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di adeguare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi alle disposizioni in materia di localizzazione, dimensionamento e caratteristiche degli impianti di distribuzione di carburante, contenute nelle «Norme, indirizzi e criteri generali in materia d'impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione», di cui all'allegato I alla presente legge.

5. Restano ferme le disposizioni in materia di rilascio della concessione edilizia ovvero di autorizzazione edilizia previste dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche.

## Art. 10.

*Spese per l'esercizio delle funzioni sub-delegate*

1. Per fare fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni sub-delegate alle province e ai comuni, la giunta regionale provvede nell'ambito delle quote, per la partecipazione alle spese sostenute dalle province e dai comuni, del fondo regionale, previsto dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51, ripartito secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 11.

*Abrogazione di norme e disposizioni transitorie*

1. Le leggi regionali 17 maggio 1986, n. 16, 21 dicembre 1987, n. 45, e 17 giugno 1993, n. 27, sono abrogate.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province costituiscono le commissioni di cui all'art. 7.

3. Fino alla elezione del consiglio provinciale di Rimini tutte le funzioni che la presente legge demanda alle province, sono esercitate, per il relativo ambito territoriale, dal circondario di Rimini.

4. Le domande per il rilascio di nuove concessioni, di autorizzazioni al potenziamento, trasferimento o concentrazione di impianti, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinate dalla previgente normativa, purché siano stati acquisiti tutti i prescritti poteri.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 agosto 1994

*L'assessore delegato:* LODI

(Omissis).

94R0717

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 34.

**Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 85 del 23 agosto 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 36 «Modalità di iscrizione» della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 8 del 1994 sono così sostituiti:

«1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC (Ambiti territoriali di caccia) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 presenta la relativa domanda al Comitato direttivo entro trenta giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto dalla regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.

2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza verifica la disponibilità del posto presso il Comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la relativa domanda tra il trentunesimo e il quarantacinquesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Comitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste al comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla provincia di residenza. Per la stagione venatoria 1994/1995 tale data di trasmissione decorre dal quarantaseiesimo giorno successivo alla prima costituzione del Comitato direttivo dell'ATC medesimo. Il comune di residenza annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio dello stesso.»

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 61 «Sanzioni» della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8*

1. La lettera v) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 è così sostituita:

«v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da L. 100.000 a L. 600.000;».

2. Il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 8 del 1994 è così sostituito:

«5. Se ogni violazione di cui al presente articolo viene nuovamente commessa, la relativa sanzione è raddoppiata. In caso di ulteriore violazione, la sanzione è triplicata.».

#### Art. 3.

*Modifica all'art. 63 «Disposizioni transitorie e finali» della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8*

1. All'art. 63 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio dei TGSC restano operanti fino a quando i comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente.».

#### Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1994

*L'assessore delegato: LODI*

94R0718

### LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 35.

**Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 85 del 23 agosto 1994)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Delega di funzioni*

1. Le province e i comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1993.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

#### Art. 2.

*Procedimento per la classificazione e la declassificazione delle strade*

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

#### Art. 3.

*Sostituzione*

1. Nel caso in cui le province ed i comuni non provvedano alle classificazioni o non avvengano alle intese di cui all'art. 2, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

#### Art. 4.

*Pubblicità e ricorso contro gli atti*

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'ente deliberante.

3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Gli enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

#### Art. 5.

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 15 aprile 1985, n. 14, è abrogata.

#### Art. 6.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 31 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1994

*L'assessore delegato:* LODI

94R0719

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 36:

**Trasporto pubblico locale. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 1° dicembre 1979, n. 45, 16 giugno 1984, n. 33 e 29 gennaio 1987, n. 4.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 85 del 23 agosto 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi generali*

1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

«Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e gestione del trasporto pubblico locale.».

Art. 2.

*Ordinamento tariffario*

1. L'art. 23 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. La Giunta regionale determina i criteri e i fattori che regolano l'ordinamento tariffario del trasporto pubblico locale, per perseguire le seguenti finalità:

a) raccordare, attraverso obiettivi minimi di rapporto ricavi/costi e/o di introiti tariffari coerenti con la programmazione regionale, il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio;

b) semplificare le tariffe ai fini della loro agevole conoscibilità ed economicità di applicazione;

c) utilizzare moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilità dei servizi;

d) tendere all'armonizzazione tariffaria intermodale.».

Art. 3.

*Tipologie dei titoli di viaggio e tariffe*

1. L'art. 24 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle prescrizioni previste nelle leggi in materia, stabilisce le tipologie dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico locale ordinari urbani, di bacino ed interbacino. Le determinazioni della Giunta sono assunte anche tenuto conto delle proposte delle aziende, delle imprese, degli enti e degli organismi territoriali competenti.

2. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma le tariffe urbane sono fissate dai comuni e le tariffe di bacino ed interbacino sono fissate da aziende, consorzi e imprese.

3. Le tariffe integrate sia di tipo zonale che relative a diversi modi di trasporto o ad altri servizi per la mobilità, sono fissate dalla Giunta regionale sentiti gli enti competenti.

4. Le determinazioni dei soggetti di cui al secondo comma che stabiliscono livelli tariffari inferiori ai minimi devono contestualmente provvedere alla copertura delle minori entrate con oneri a proprio carico.».

Art. 4.

*Oggetto degli interventi*

1. Dopo il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

«I contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche per incentivare la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico di linea e l'integrazione intermodale.».

Art. 5.

*Concessione di contributi*

1. Nel n. 1 del primo comma dell'art. 38 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni le lettere a) e b) sono così sostituite:

a) all'acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto persone;

b) alla realizzazione e ammodernamento di sedi, di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con relative attrezzature.».

2. L'art. 42 della legge regionale n. 45 del 1979 e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 42. — 1. La Giunta regionale predetermina, di norma con cadenza triennale:

a) i criteri e metodi per la costruzione di parametri oggettivi di riparto dei contributi;

b) le modalità di controllo successivo alla concessione;

c) le fattispecie e le modalità di revoca dei contributi.

2. La Giunta regionale ripartisce, annualmente, i contributi sulle spese di gestione da concedere ai soggetti che esercitano servizi pubblici di linea ordinari per il trasporto persone. Tale ripartizione è effettuata in relazione ai parametri oggettivi, di cui alla lettera a) del precedente comma, calcolati sulla base degli elementi di gestione dell'esercizio relativo all'ultimo consuntivo approvato.

3. L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente viene effettuata in rate mensili anticipate.

4. Fino all'adozione del provvedimento di riparto annuale dei contributi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale. Tali acconti devono essere proporzionali alle somme erogate nel precedente esercizio.

5. Le deliberazioni di concessione dei contributi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.».

3. L'art. 43 della legge regionale n. 45 del 1979 è così sostituito:

«Art. 43. — 1. Le domande di concessione dei contributi sono inoltrate alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti o al comitato circondariale di Rimini che sono tenuti a trasmetterle alla Regione, con le modalità fissate dalla Giunta regionale.

2) I soggetti interessati sono tenuti, pena l'esclusione dalla concessione dei contributi, ovvero la decadenza dai medesimi, a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli e relative istruzioni a tal fine predisposti dalla Giunta regionale.

3. Gli enti che abbiano concesso o comunque istituito servizi pubblici di linea per il trasporto persone sono tenuti a trasmettere, su richiesta del servizio regionale competente, dati, informazioni e documentazione sullo stato di gestione dei servizi soggetti alla propria vigilanza.

#### Art. 6.

##### *Sub-concessione di servizi e accordi di servizio*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 5-bis (*Sub-concessione dei servizi*). — 1. Il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale con una offerta di servizio superiore al milione di chilometri annui può dare in sub-concessione, previo assenso dell'ente concedente, fino ad un massimo di un terzo dei propri servizi ad altra impresa, sempreché l'esecuzione in sub-concessione del servizio si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto senza ridurre la qualità del servizio reso all'utenza.

2. La sub-concessione è accordata, nel rispetto delle procedure previste per gli appalti di pubblici servizi, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ed è comunicata al servizio regionale competente.

Art. 5-ter *Accordi di servizio*. — 1. La Giunta regionale può stipulare con i rappresentanti degli enti locali proprietari e delle aziende, imprese o loro consorzi, accordi di servizio per l'esercizio dei servizi loro concessi.

2. Gli accordi devono prevedere specificatamente l'individuazione del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, i contributi, come determinati ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni, gli obiettivi di introiti tariffari, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie aggiuntive degli enti locali, nonché l'individuazione gli eventuali servizi affidati in sub-concessione.»

#### Art. 7.

##### *Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 giugno 1984, n. 33*

1. Il primo comma dell'art. 2 è così sostituito:

«La concessione viene accordata ad imprese pubbliche o private in possesso dei requisiti di comprovata idoneità tecnica, professionale e finanziaria, da determinarsi secondo le vigenti disposizioni di legge e con criteri oggettivi.»

2. Il terzo comma dell'art. 2 è così sostituito:

«Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al numero 2 del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 sono accordate nel rispetto delle leggi in materia. Nel caso in cui si proceda a trattativa privata viene effettuata una previa gara ufficiosa per il confronto delle offerte.»

3. Nel quarto comma dell'art. 2 la parola «ordinari» è sostituita dalle seguenti parole: «pubblici di linea per trasporto persone.»

4. Il n. 4) del primo comma dell'art. 3 è soppresso.

5. Alla fine del secondo comma dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: «previa richiesta di attestazione agli enti e agli uffici competenti circa la idoneità del percorso e delle fermate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753».

6. L'art. 4 è così sostituito:

«Art. 4. — 1. Ai sensi della presente legge si intende per linea un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.»

7. Alla fine del primo comma dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti parole: «, idonee, nel complesso, a soddisfare esigenze di mobilità su una determinata relazione o direttrice di viaggio».

8. I numeri 5) e 6) del secondo comma dell'art. 5 sono abrogati.

9. Nel primo comma dell'art. 8 le parole: «di cui alla legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, come modificata dalla legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7» sono sostituite dalle seguenti: «di esercizio».

10. I commi secondo e terzo dell'art. 12 sono abrogati.

11. Nel quinto comma dell'art. 23 la parola «linea» è sostituita dalla parola «concessione».

#### Art. 8.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4 e successive modificazioni le parole: «non inferiore a lire venticinquemila e non superiore a lire centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a lire trentamila e non superiore a lire centottantamila».

2. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 1987 e successive modificazioni la parola «minima» è sostituita dalle seguenti parole: «di un terzo dell'importo minimo della sanzione prevista al comma 1».

3. Alla fine del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 1987 è aggiunto il seguente periodo:

«4. Su detto importo è operata la riduzione ad un terzo, prevista dall'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.»

#### Art. 9.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 36 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni.

#### Art. 10.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 agosto 1994

L'assessore delegato: LODI

94R0720

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1994, n. 37.

**Norme in materia di promozione culturale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 87 del 25 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.

2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di identità, di valori e di interessi culturali.

#### Art. 2.

##### *Azioni programmatiche*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:

- a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;
- b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.

#### Art. 3.

##### *Programma triennale degli interventi*

1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma triennale approvato dal consiglio regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del precedente.

2. Il programma triennale:

- a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;
- b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;
- d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.

3. Il programma triennale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

#### Art. 4.

##### *Destinatari dei contributi regionali*

1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente legge sono:

- a) istituzioni culturali;
- b) associazioni culturali;
- c) soggetti pubblici e privati, secondo le modalità indicate negli articoli 7 e 8.

#### Art. 5.

##### *Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali*

1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:

- a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica e artistica, proposti da istituzioni culturali;
- b) progetti che, in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3, vengono presentati da associazioni culturali.

2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui al comma 1, lettera a) debbono avere i seguenti requisiti:

- a) operare senza fini di lucro;
- b) prestare servizi nel campo culturale;
- c) svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;

d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;

e) garantire responsabilità di direzione scientifica;

f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali e in particolare alla realizzazione dei programmi di attività proposti.

3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni di cui al comma 1, lettera b) debbono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni. Fino alla formazione dell'Albo, le predette associazioni debbono comunque possedere almeno i seguenti requisiti:

- a) operare senza fini di lucro;
- b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;
- c) svolgere attività culturale da almeno due anni;

d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento dei progetti proposti.

#### Art. 6.

##### *Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle province*

1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dalle province nell'esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.

#### Art. 7.

##### *Iniziative della Regione*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli interventi, di cui all'art. 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.

#### Art. 8.

##### *Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza*

1. Al fine di promuovere e valorizzare iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli, la Regione assegna annualmente dei premi.

2. A tale scopo la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia di compensi agli organi collegiali.

3. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.

4. I soggetti vincitori dei premi non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo.

#### Art. 9.

##### *Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi*

1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base dei criteri stabiliti dal programma triennale.

2. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.

3. Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale e impegna la relativa quota complessiva.

4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.

5. I premi di cui all'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione ad esecutività della delibera di assegnazione.

#### Art. 10.

##### *Decadenza e revoca dei contributi*

1. La documentazione di cui all'art. 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.

2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

#### Art. 12.

##### *Abrogazione e modificazione di norme regionali*

1. Le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 47 del 1988 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1992, n. 23 è così sostituito:

«Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i comuni e i complessi bandistici e corali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede e svolgere attività nel territorio regionale;
- b) essere costituiti ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del codice civile;
- c) svolgere attività da almeno un anno.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 agosto 1994

*Il vice presidente:* PERDOMI

94R0721

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 10.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

**REGIME TRANSITORIO PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/92**

#### Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato al disposto dell'art. 2 della citata legge regionale n. 25/92 e sia stata presentata, entro il 30 giugno 1994, l'istanza di rilascio di nuova autorizzazione ai sensi del citato art. 1, comma 3, della legge regionale n. 25/92 corredata dalla documentazione di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 35.

2. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione prescritta, la stessa dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla richiesta d'integrazione, pena la decadenza della facoltà di continuazione dell'attività prevista dal comma 1.

3. La procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 34, comma 3, lettera d-bis, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come introdotta dall'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 27, non si applica alle istanze regolamentate dal presente articolo.

4. La continuazione delle attività di cui al comma 1, da svolgersi nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in scadenza, è assentita a decorrere dal 1° luglio 1994 e sino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa.

5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 è condizionato all'accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.

#### Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è consentita, nei limiti quantitativi e di superficie e secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi originari, la continuazione delle attività estrattive per le quali sia stato ottemperato, o lo sia entro il 30 giugno 1994, al disposto di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge regionale n. 25/92, a decorrere dal 1° luglio 1994 e fino all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta ovvero al formale diniego della stessa e comunque non oltre i limiti temporali fissati dai provvedimenti originari.

2. Qualora le originarie autorizzazioni non prevedano la realizzazione di adeguati interventi di sistemazione ambientale, le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/92 devono imporre termini di presentazione e modalità di predisposizione

di idoneo progetto di risistemazione ambientale, da sottoporsi all'esame della Sezione terza del Comitato tecnico regionale al fine dell'integrazione del precitato atto autorizzativo. La mancata integrazione del progetto nei termini comporta la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 25/92.

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/92 è sostituito dal seguente comma:

«3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto all'ambito territoriale interessato, né alle modalità di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è vincolato al solo accertamento dell'insussistenza di violazioni alle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione originaria che comportino un'eccedenza del materiale escavato rispetto a quello autorizzato superiore al quindici per cento.»

#### Art. 3.

1. Al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero dell'area interessata, la continuazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata all'adeguamento o all'intera prestazione di una garanzia finanziaria provvisoria, da costituirsi a favore del comune o comuni interessati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12-ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'art. 7, in misura pari al quindici per cento del valore venale del materiale complessivamente autorizzato, arrotondato alle centinaia di metri cubi, con deduzione dei volumi riferiti ai lotti per i quali si sia già provveduto alla risistemazione ambientale. Ove il volume del materiale autorizzato non sia indicato dall'autorizzazione o non sia desumibile dal progetto di coltivazione, si applica alla superficie autorizzata una profondità pari a metri dieci. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge siano state accertate e contestate violazioni all'art. 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 35/86, in misura inferiore ai limiti di cui all'art. 1, comma 5, e all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 25/92, come sostituito dall'art. 2, comma 3, la garanzia finanziaria provvisoria è commisurata altresì al valore venale del materiale escavato in eccedenza. Il valore venale di riferimento è quello determinato con il decreto del presidente della Giunta regionale vigente, assunto ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 35/86, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25.

2. Per le sole cave di pietra ornamentale la percentuale di cui al comma 1, relativa alla quantificazione della garanzia finanziaria provvisoria, è fissata al tre per cento.

3. Copia degli atti di integrazione della garanzia ovvero di prestazione della stessa devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza della facoltà di continuazione dell'attività estrattiva. Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La garanzia di cui al presente articolo viene rideterminata, ai sensi dell'art. 12-ter della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in sede di emissione del formale provvedimento autorizzativo ovvero in sede di integrazione dello stesso ad avvenuto esame favorevole del progetto di risistemazione ambientale, presentato ai sensi dell'art. 2, comma 2.

#### Art. 4.

1. Le attività estrattive di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 2, comma 1, sono comunque assoggettate all'assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonché all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

### Capo II

#### MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35/1986

#### Art. 5.

1. All'art. 9, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è aggiunto il seguente periodo: «Detto parere, qualora non venga espresso entro centoventi giorni dalla richiesta, si intende reso favorevolmente.»

#### Art. 6.

1. L'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11.

##### Istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui all'art. 2 vanno presentate alla direzione regionale dell'ambiente ed ai sindaci dei comuni territorialmente interessati.

2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'art. 13, nonché l'indicazione:

a) delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonché delle aree in disponibilità;

b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;

c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l'escavazione;

d) della durata presunta della coltivazione.

3. L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza.

4. La risistemazione deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento.

5. All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici rilasciata dal sindaco del comune territorialmente interessato.

6. Qualora l'attestazione non sia stata resa dal sindaco entro 30 giorni dalla domanda, il richiedente l'autorizzazione lo dichiara nell'istanza allegando copia della domanda presentata al comune. In tale caso la verifica di conformità urbanistica viene eseguita d'ufficio dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale.»

#### Art. 7.

1. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente articolo:

#### «Art. 12-ter

##### Garanzia finanziaria

1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 deve essere costituita esclusivamente con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.

4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale ai lotti risistemati.

5. L'ammontare della garanzia finanziaria, da definirsi nel provvedimento di autorizzazione regionale, viene determinato in misura pari ad una volta e mezza il costo reale dell'intervento di risistemazione, come progettualmente proposto e favorevolmente esaminato dalla competente sezione del Comitato tecnico regionale, e deve essere adeguato ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene individuato in sede di stipula della convenzione con il comune ai sensi dell'art. 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo.»

#### Art. 8.

1. All'art. 13, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) viene individuato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'art. 12-ter.»

#### Art. 9.

1. All'art. 14 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, sono abrogati il secondo ed il terzo comma.

#### Art. 10.

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è aggiunto il seguente articolo:

#### «Art. 18-bis

##### *Inoltro stato di fatto*

1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla direzione regionale dell'ambiente entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonché informazioni relative alle quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attività di risistemazione poste in essere.

2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente eventuali difformità fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.

3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a lire 5 milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.»

### Capo III

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 11.

1. Le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come sostituito dall'art. 6, si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo il 1° luglio 1994.

#### Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 giugno 1994

TRAVANUT

94R0614

## LEGGE REGIONALE 15 luglio 1994, n. 11.

**Modifica dell'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37 recante «Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 20 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, è sostituita dalla seguente:

«b) in coincidenza di festività possono essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonché la chiusura infrasettimanale, per non più di tre giornate all'anno;».

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 luglio 1994

TRAVANUT

94R0615

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
28 aprile 1994, n. 0127/Pres.

**Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 479/1993 - Regolamento relativo alle modalità per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/1992, come integrata dalla legge regionale n. 36/1993, a favore di pubblicazioni, realizzazioni di programmi radiotelevisivi, nonché riproduzioni di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana, ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana - Integrazione con norma transitoria.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 3 giugno 1994)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, concernente «Interventi regionali per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana», ed in particolare l'articolo 4, con cui l'Amministrazione regionale — tramite l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale — è autorizzata a concedere contributi per pubblicazioni, per la realizzazione di programmi radiotelevisivi, nonché per la produzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana;

Visto il «Regolamento relativo alle modalità per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, come integrata dalla legge regionale 8 giugno 1993, n. 36, a favore di pubblicazioni, realizzazioni di programmi radiotelevisivi, nonché riproduzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana, ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 6161 del 13 novembre 1993, adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 24 novembre 1993 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 26 gennaio 1994;

Ricordato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 2 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993 è stata ricostituita presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale l'apposita Commissione consultiva con il compito di procedere all'istruttoria delle domande d'intervento a favore di pubblicazioni non periodiche, periodiche ed emittenti radiotelevisive ai sensi dell'articolo 1, punto 4, lettere a) e b) della legge regionale n. 23/1965 e dell'articolo 4, della legge regionale n. 6/1992;

Rilevato che la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, e la suddetta Commissione consultiva, nel procedere all'istruttoria e nell'esprimere i preventivi pareri di propria competenza, hanno rinviato a successivo esame numerose domande di contributo, presentate nel corso degli anni 1992 e 1993 ai sensi della suddetta legge regionale;

Considerato che il Regolamento sopracitato, entrato in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 26 gennaio 1994, si applica alle domande presentate entro il 31 marzo 1994 e non ancora sottoposte alla Commissione consultiva od alla Giunta regionale;

Ritenuto pertanto di dover integrare il suddetto Regolamento con una specifica norma transitoria che confermi la possibilità di ulteriore esame delle domande di intervento, secondo quanto previsto dalla Commissione consultiva ovvero dalla Giunta regionale;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è favorevolmente espresso in merito nella seduta del 15 aprile 1994;

Visto l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

Visto l'articolo 46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come integrato e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 8 e dall'articolo 114 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47;

Visto lo statuto regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 15 aprile 1994;

Decreta:

È approvata la norma transitoria al «Regolamento relativo alle modalità per gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, come integrata dalla legge regionale 8 giugno 1993, n. 36, a favore di pubblicazioni, realizzazioni di programmi radiotelevisivi, nonché riproduzione di opere o iniziative cinematografiche e audiovisive in lingua friulana, ovvero riguardanti la storia e la cultura friulana» di cui il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0479/Pres. del 24 novembre 1993:

«Restano valide le domande di contributo presentate negli anni 1992 e 1993 e per le quali è stato previsto un ulteriore esame da parte della Giunta regionale ovvero della Commissione consultiva di cui decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0457/Pres. del 12 novembre 1992 e successivo n. 068/Pres. del 3 febbraio 1993».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suddetta norma transitoria al regolamento come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 aprile 1994

TRAVANUT

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 19 maggio 1994*  
*Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 266*  
**94R0567**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
30 giugno 1994, n. 0230/Pres.

**Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 concernente «Disciplina dell'aucupio».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 1994)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 recante norme per la disciplina dell'aucupio;

Visto che l'art. 3, comma 3, della medesima legge stabilisce che l'esercizio dell'attività di cattura di uccelli sia subordinato alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed al superamento del relativo esame finale, secondo le modalità previste del Regolamento di esecuzione;

Visto che l'art. 4 della legge stessa prevede che con regolamento di esecuzione da emanarsi da parte del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti il Comitato regionale della caccia, la Commissione di studio sull'avifauna e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, siano disciplinati:

a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il carattere selettivo dell'attività di cattura;

b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale; tale numero deve essere stabilito annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale e deve comunque concernere piccole quantità di uccelli;

c) i controlli sull'attività di cattura;

d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Sentita la Commissione di studio sull'avifauna nelle sedute del 21 e 30 giugno 1993 e 21 luglio 1993;

Vista la nota n. 4386 del 30 agosto 1993 con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, richiamando le proprie circolari emanate in materia di cattura di uccelli successivamente all'entrata in vigore della legge n. 157/1992, ha ritenuto di non poter esprimere un parere favorevole sulla bozza di regolamento predisposto in base alle proposte scaturite dalla Commissione di studio sull'avifauna nelle sedute sopra riportate;

Visto che le circolari emanate dal suddetto Istituto fanno riferimento alla legge n. 157/1992 mentre l'emanando Regolamento deve dare esecuzione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 29/1993, che su alcuni specifici argomenti dispone diversamente da quanto è previsto dalla legge n. 157/1992;

Sentito il Comitato regionale della caccia il quale nella seduta del 23 settembre 1993 ha espresso parere favorevole ad una formulazione del Regolamento nel quale sono state recepite le indicazioni contenute nelle circolari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica relativamente ai mezzi da utilizzare, alle caratteristiche delle reti per la cattura, all'obbligo di inanellamento di ciascun soggetto catturato;

Ritenuto di inserire nel Regolamento di cui trattasi ulteriori norme restrittive per facilitare il controllo sull'attività di gestione degli impianti e sulla cessione dei soggetti catturati;

Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'8 giugno 1994;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2684 del 17 giugno 1994;

Decreta:

È approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, concernente disciplina dell'aucupio, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 giugno 1994

TRAVANUT

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 luglio 1994  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 361*

## REGOLAMENTO

### Art. 1.

1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 è consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti verticali ed a reti orizzontali individuati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993.

2. L'attività disciplinata dal presente Regolamento è vietata in tutte le zone precluse all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelle previste dall'art. 21, comma 1, lettere e) e m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Nello svolgimento dell'attività di cattura e nella detenzione di cui al presente Regolamento trovano applicazione le norme di cui all'art. 727 del codice penale, così come sostituito dall'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473.

### Art. 2.

1. Gli impianti a reti verticali si compongono di una rete di lunghezza non superiore a mt. 200 la cui maglia deve essere di lato non inferiore a mm. 32.

2. Dopo la cessazione dell'attività giornaliera la rete verticale deve essere resa inidonea alla cattura o togliendola dall'impianto, raccogliendola in matasse, ovvero abbassando la maglia fino al terreno.

### Art. 3.

1. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una od al massimo due reti parallele e complementari e comunque azionate contemporaneamente.

2. La maglia delle reti orizzontali di cui al presente articolo non può essere inferiore ai mm. 20 di lato.

3. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non può avere una lunghezza superiore a mt. 20 e l'altezza del palo dal terreno non può superare i mt. 4.

4. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti può essere prodotto solo da molle e/o da elastici.

5. Alla fine della cessazione dell'attività giornaliera di cattura le reti orizzontali devono essere riposte in posizione orizzontale ovvero raccolte in matasse lungo un lato del telaio di sostegno.

### Art. 4.

1. L'esercizio della cattura di uccelli di cui alla legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 è consentito da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, non possono essere lasciati incustoditi.

3. È vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono.

4. È vietato usare a fini di richiamo uccelli di specie diverse da quelle catturabili.

### Art. 5.

1. All'individuazione del numero degli impianti da attivare provvede la Giunta regionale, sentito l'osservatorio faunistico competente per territorio, con autorizzazione triennale da rilasciarsi alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 29/1993.

### Art. 6.

1. Per il rilascio della concessione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 l'interessato deve presentare entro il 30 aprile domanda all'Amministrazione provinciale competente per territorio indicando, oltre ai dati anagrafici, l'ubicazione del sito da destinare ad impinato ed il tipo di impianto da attivare.

2. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza della tassa di concessione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993;

b) consenso del proprietario o del possessore del terreno qualora il sito non sia ubicato su terreno di proprietà del richiedente;

c) copia fotostatica di cartografia in scala 1:25.000 indicante il sito da destinare ad impinato;

d) copia del certificato di abilitazione di cui all'art. 14, comma 4, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1965, n. 15, dalla quale risulti che l'interessato abbia già esercitato per almeno un biennio l'attività di cattura di uccelli come titolare in possesso di licenza ai sensi della legge regionale n. 17/1969 e n. 39/1978 o come sostituito dal titolare purché in possesso del certificato di abilitazione previsto dalla citata legge regionale 17/1969;

e) copia autentica della concessione edilizia relativa all'impianto, se dovuta ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

3. La domanda deve anche contenere il nominativo dell'eventuale sostituto di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 con allegata la documentazione relativa al comma 2, lettera d).

4. Per il rilascio delle concessioni è data precedenza ai soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39.

5. Qualora l'impianto si trovi in territorio facente parte di una riserva di caccia di diritto il titolare dell'impianto medesimo, per poter esercitare l'attività di cattura, deve provvedere al versamento annuale a favore della riserva stessa, nei termini e con le modalità previste dall'art. 18 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, dell'importo di L. 100.000 sempreché il titolare dell'impianto non sia già socio della riserva stessa.

6. È fatto obbligo al Direttore della riserva di rimettere all'Organo gestore l'impianto di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5 entro il termine dello stesso stabilito per il versamento della quota di spettanza, per gli adempimenti previsti dal medesimo comma.

7. Per l'anno 1994 il versamento di cui al comma 5 va effettuato, in deroga a quanto previsto dal comma medesimo, prima dell'inizio di attività di cattura.

#### Art. 7.

1. Con le procedure e nei termini di cui all'art. 6 è consentito richiedere annualmente l'utilizzo di un impianto diverso da quello oggetto della concessione triennale.

#### Art. 8.

1. Ad ogni titolare di concessione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993, a cura dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, o suo Organo delegato, che potrà avvalersi della collaborazione dell'Associazione maggiormente rappresentativa della categoria interessata, sarà consegnato ogni anno, prima dell'inizio dell'attività dell'impianto, il registro delle catture predisposto e vidimato dall'Amministrazione stessa o dall'Organo delegato.

2. Sul frontespizio del Registro saranno indicati i dati anagrafici del tenditore, il tipo di appostamento ed il numero della concessione.

3. Il Registro sarà contraddistinto da un numero progressivo che troverà riscontro su apposito Registro generale tenuto da ogni singola Amministrazione provinciale, onde controllare l'avvenuta consegna e la restituzione.

4. Sul Registro delle catture saranno riportati con penna indelebile i dati relativi:

a) agli uccelli catturati ed agli anelli apposti ai medesimi ai sensi dell'art. 12;

b) agli uccelli morti per causa indipendente dalla volontà del tenditore;

c) agli uccelli di specie protette catturati ed immediatamente liberati;

d) alle catture degli uccelli già inanellati;

e) al numero della bolla di cessione di cui all'art. 9 riguardante gli uccelli ceduti.

5. Il titolare della concessione od il suo sostituto, dovrà riportare su detto registro il numero e la specie degli uccelli catturati subito dopo l'avvenuta loro cattura ed introduzione in gabbia od in altro contenitore idoneo.

6. Nel caso in cui durante l'attività dell'impianto si venga in possesso di uccelli non catturabili o inanellati, si deve provvedere subito alla loro liberazione.

7. Gli uccelli morti di cui al comma 4, lettera b) vanno consegnati al Comitato provinciale della caccia competente per territorio anche ai fini di cui all'art. 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21.

#### Art. 9.

1. Qualora il titolare di un impianto di cattura od il suo sostituto, ceda uccelli catturati a soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ovvero alle persone autorizzate a svolgere attività di allevamento di uccelli ai sensi della normativa vigente è tenuto, conservandone copia matrice, a rilasciare contestualmente apposita nota figlia di cessione datata e progressivamente numerata, annotando nel contempo gli uccelli ceduti sull'apposito Registro.

2. Nella nota di cessione, che va sottoscritta da parte del cedente e del cessionario, dovranno essere indicate, oltre al numero ed alla specie degli uccelli, anche le generalità del tenditore e del cessionario nonché l'ora esatta di rilascio della nota medesima. Per il cessionario deve essere indicata pure la categoria cui appartiene rispetto ai soggetti ai quali gli uccelli possono essere ceduti ai sensi del comma 1.

3. I blocchetti delle note di cessione verranno rilasciati, a richiesta del titolare dell'impianto, da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio o suo Organo delegato.

4. Ogni nota di cessione dovrà essere progressivamente numerata e timbrata da parte dell'Organo preposto al rilascio.

5. Entro il 15 gennaio dell'anno successivo, ogni tenditore ha l'obbligo della restituzione all'Amministrazione provinciale del Registro delle catture debitamente compilato in tutte le sue parti nonché delle matrici delle note di cessione.

6. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 si applica il limite del numero di uccelli detenibili fissato dalla norma medesima.

7. È fatto divieto al cessionario di cedere a terzi gli esemplari ricevuti in forza del presente articolo.

8. Il cessionario deve provvedere ad inoltrare, entro 48 ore dal ricevimento degli esemplari, comunicazione del ricevimento stesso con raccomandata A.R. all'Amministrazione provinciale competente per il territorio dove è situato l'impianto di cattura ed a quella competente per il territorio di residenza del cessionario.

9. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'Amministrazione provinciale competente per il territorio di residenza del cessionario del richiamo morto da sostituire.

10. La cessione di cui al presente articolo è gratuita e può essere effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti residenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 10.

1. Il Registro delle catture e le note di cessione vanno esibiti ad ogni richiesta del personale addetto all'attività di vigilanza.

#### Art. 11.

1. Alla determinazione annuale del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di studio sull'avifauna ed il Comitato regionale della caccia.

2. Il numero complessivo di uccelli catturabili nel Friuli-Venezia Giulia non deve comportare condizioni di rischio per le singole specie interessate.

3. La determinazione annua del numero di esemplari catturabili distinto per specie di cui all'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 deve essere uguale per tutti gli impianti appartenenti ad uno stesso tipo, fermo restando il numero complessivo di soggetti catturabili che deve essere uguale per tutti gli impianti.

4. Il numero degli esemplari catturabili sull'intero territorio provinciale per ciascuna specie così come risultante dalla determinazione di cui al comma 3, deve coincidere con il numero stabilito per ciascuna specie su base provinciale con il provvedimento di cui al comma 1.

#### Art. 12.

1. Contestualmente alla determinazione annua di cui all'art. 11, comma 3, l'Amministrazione provinciale provvede alla consegna al titolare della concessione di un numero di anelli inamovibili numerati pari al numero di uccelli catturabili presso l'impianto.

2. Gli anelli di cui al comma 1 devono essere apposti ai soggetti catturati prima della cessione e della introduzione in gabbia od altro contenitore idoneo.

#### Art. 13.

1. Per l'effettuazione dell'esame di abilitazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 è istituita presso ciascuna Amministrazione provinciale una apposita commissione d'esame nominata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, e composta di numero cinque esperti, di cui uno su designazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e due su designazione dell'Associazione maggiormente rappresentativa della categoria dei tenditori.

2. Funge da Segretario della Commissione un dipendente dell'Amministrazione provinciale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti la Commissione.

4. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

5. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 14.

1. L'esame di abilitazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993 consiste in una prova orale riguardante i seguenti argomenti:

- a) legislazione vigente nel settore;
- b) nozioni sugli impianti ed attrezzature impiegate nella cattura di uccelli;
- c) le regole generali di precauzione nelle catture per la salvaguardia degli uccelli;
- d) regola da seguire in caso di ricattura di uccelli inanellati;
- e) regole igieniche durante le operazioni di cattura, mantenimento e cura degli uccelli catturati;
- f) riconoscimento delle specie ornamentali;
- g) modalità per la messa in opera degli strumenti di cattura e per l'estrazione degli uccelli dagli impianti di cattura;
- h) compilazione dei Registri e delle note di cessione.

2. Nel corso dell'esame può essere utilizzato apposito materiale predisposto per l'accertamento della conoscenza di tipo pratico.

3. L'ammissione all'esame di abilitazione di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di regolare domanda alla Amministrazione provinciale competente per territorio di residenza del richiedente ed alla frequenza con profitto di specifici corsi organizzati dalle Amministrazioni provinciali d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1° giugno 1993.

4. All'avvenuto superamento della prova orale viene rilasciato a cura dell'Amministrazione provinciale un apposito certificato di abilitazione.

5. Per l'effettuazione dei corsi di cui al comma 3 le Amministrazioni provinciali possono incaricare persone qualificate su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa della categoria.

#### Art. 15.

##### *Norma transitoria*

1. Per la presentazione della domanda di cui all'art. 6, comma 1, esclusivamente per l'anno 1994, è fissato il termine del quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

Visto: Il Presidente: TRAVANUT

94R0681

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 32.

### Delega di funzioni in materia di commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 20 del 20 giugno 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Delega in materia di commercio su aree pubbliche*

1. Le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42, della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, sono delegate alle amministrazioni provinciali.

#### Art. 2.

##### *Procedure di espletamento*

1. Le province ed i comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative loro assegnate e inerenti il commercio su aree pubbliche, si attengono al disposto del titolo VIII della citata legge regionale n. 35/91 e, nelle more dell'approvazione del suo regolamento di attuazione, alle norme dettate dal D.M. 4 giugno 1993, n. 248, in quanto applicabili.

#### Art. 3.

##### *Delega in materia di politica commerciale*

1. La predisposizione dei piani di politica commerciale relativi alle sub-aree di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 35/91, individuate dal piano regionale di politica commerciale, è delegata alle province con riguardo ai contenuti indicati dall'articolo 6 della legge citata non definiti nel suddetto piano.

2. Le province provvedono all'adozione degli atti di propria competenza entro tre mesi dalla pubblicazione del piano regionale di politica commerciale.

3. In sede di prima applicazione il termine è fissato in mesi tre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

##### *Modifiche alle aree sovracomunali*

1. Le province, sulla base di motivate richieste da parte dei comuni interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di politica commerciale, definiscono entro gli ulteriori sessanta giorni le eventuali modifiche alle aree sovracomunali come individuate nel piano.

2. In sede di prima applicazione il termine assegnato alle province, fermo restando quello previsto per i comuni interessati dall'articolo 2 del piano regionale vigente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Predisposizione dei piani comunali ed intercomunali*

1. A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 35 del 1991, i termini per la predisposizione e l'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali individuati al medesimo articolo, decorrono dalla data di esecutività della delibera del consiglio provinciale di approvazione dei sub-piani.

## Art. 6.

*Risorse per l'esercizio della delega*

1. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 le province fanno fronte attraverso:

a) la riscossione diretta delle vigenti tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative approvate con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, così come modificato dal decreto legge 30 dicembre 1993, n. 533, art. 11, comma 2;

b) la concessione di un contributo integrativo determinato di anno in anno da parte dell'amministrazione regionale rapportato al numero di autorizzazioni rilasciate da ciascuna provincia nell'anno precedente gravante sul capitolo 07056:

1994, lire 350.000.000;  
1995, lire 350.000.000;  
1996, lire 350.000.000.

2. Per le funzioni di cui all'articolo 3 alle province è assegnato da parte dell'amministrazione regionale un contributo rapportato al numero dei cittadini residenti e fluttuanti di ciascuna area programma gravante sul capitolo 07056:

1994, lire 630.000.000;  
1995, lire 250.000.000;  
1996, lire 250.000.000.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 980.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 600.000.000 per gli anni successivi e gravano sul capitolo 07056 del bilancio della Regione e, sul capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1995 e 1996, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 16 giugno 1994

CABRAS

94R0633

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e s.m. - Approvazione del nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 2 agosto 1994)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse»;

Visto il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, emanato con D.P.G.P. 25 maggio 1987, n. 6-46/Leg. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 10 giugno 1994 n. 7290 concernente l'approvazione del nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco

Decreta:

Il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 ed emanato con D.P.G.P. 25 maggio 1987, n. 7/Leg. e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal nuovo testo regolamentare comprendente i seguenti articoli.

## Art. 1.

1. In relazione alle finalità prioritarie e prevalenti cui sono destinate le strade forestali ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 da ultimo modificata con la legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16 in prosieguo denominata «legge», il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, individuate dal Comitato tecnico forestale, e ammesso, purché:

a) siano accertate specifiche e motivate ragioni connesse con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio umano, culturale, produttivo e ambientale delle zone montane, in riferimento alle tradizionali attività Compatibili con gli equilibri ambientali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita Civili delle comunità locali;

b) sia accordata l'autorizzazione al transito di Cui ai successivi articoli;

c) la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi le funzioni principali cui essa è destinata, né le finalità di cui all'articolo 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.

2. E sempre ammessa, senza necessità di acquisire preventiva autorizzazione, la circolazione dei veicoli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli sulle strade forestali non determina la destinazione della strada medesima a pubblico transito; il soggetto che rilascia la predetta autorizzazione non è responsabile dei danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato.

## Art. 2.

1. Le autorizzazioni al transito dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco di cui all'articolo 6, comma 5, della legge sono accordate dal proprietario o dal titolare della gestione delle strade o dal soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, su richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare:

- le proprie generalità e residenza;
- le ragioni per cui chiede l'accesso alla strada;
- la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
- l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
- gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

## Art. 3.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché all'osservanza degli eventuali criteri determinati ai sensi del comma 4.

2. Il periodo di validità dell'autorizzazione è limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non può superare, in ogni caso, l'anno solare.

3. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri e altre manifestazioni di carattere sociale o culturale può essere autorizzata la libera circolazione sulla strada interessata per il Periodo di tempo strettamente nro, in osservanza dei criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c). In tal caso l'autorizzazione alla libera circolazione dei veicoli viene preventivamente comunicata dai soggetti di cui al comma 4 alla stazione forestale competente per territorio.

4. Al fine di garantire un ordinato utilizzo della viabilità forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco, il proprietario, il titolare della gestione o il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 6, possono stabilire ulteriori criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al transito, anche determinando tipologie dei permessi ed il loro eventuale contingentamento, in osservanza dei principi e delle finalità richiamati all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni sono rilasciate mediante appositi moduli conformi al modello allegato al presente regolamento, con emissione di contrassegno, vidimato dal proprietario o gestore della strada, da collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo.

2. Il contrassegno deve riportare, in modo chiaro e leggibile, il tipo e numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, il/i percorso/i concesso/i.

3. L'inosservanza della disciplina stabilita dai commi 1 e 2 comporta la nullità dell'autorizzazione emessa.

Art. 5.

1. La matrice riportante gli estremi delle autorizzazioni, da compilarli contestualmente al rilascio del contrassegno, deve essere conservata presso le sedi dei comuni o degli altri enti preposti. Tale documento potrà essere consultato, per i necessari riscontri, da parte degli organi incaricati della vigilanza sull'applicazione della legge.

Art. 6.

1. Nel caso di strade forestali appartenenti a più proprietari privati, deve essere individuato un ente o un proprietario incaricato di rilasciare le autorizzazioni al transito e presso il quale sono conservate le matrici dei relativi contrassegni.

Art. 7.

1. Nel caso di strade gestite da più comuni od enti, l'autorizzazione rilasciata da un comune o altro titolare della gestione consente, ai fini dell'applicazione della legge, il solo transito anche su tronchi di strada di diversa proprietà quando sia necessario attraversarli per raggiungere il tratto su cui si è concesso il permesso.

Art. 8.

1. Il presente regolamento si applica anche per la circolazione dei veicoli a motore sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco all'interno dei parchi, fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi della disciplina sull'ordinamento dei parchi naturali.

Trento, 24 giugno 1994

*Il Presidente della Giunta provinciale*  
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1994*  
*Registro n. 3, foglio n. 68 - RAELI*

(Omissis).

94R0699

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 1994, n. 10-8/Leg.

**Revoca dell'assunzione interinale degli affari in materia di opere pubbliche, trasporti e fonti energetiche di cui al proprio decreto n. 5/3 di data 27 maggio 1994.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 26 luglio 1994)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/3 legisl. di data 27 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1994, reg. 16, fgl. 173;

Visto il decreto del Giudice per le indagini preliminari di data 11 luglio 1994, con la quale viene disposta la revoca della misura cautelare della sospensione dai pubblici uffici dell'Assessore ing. Eugenio Binelli;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

È revocato, con decorrenza dalla data di registrazione del presente decreto, il proprio decreto n. 5/3 legisl. di data 27 maggio 1994, dando atto della ripresa da parte dell'Assessore ing. Eugenio Binelli della trattazione degli affari di cui al punto 2) del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 3-1/Leg. di data 7 marzo 1994, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 4-2/Legisl. di data 31 marzo 1994.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 12 luglio 1994

*Il Presidente della Giunta provinciale*  
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1994*  
*Registro n. 21, foglio n. 121 - RAELI*

94R06700

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Cerutti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 357.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 200.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 199.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 687.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 338.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 9 4 \*

**L. 2.600**